TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Omaggi — Atti diversi — Verificazione di poteri — Elezione del collegio di Sanfront — Conclusioni dell'ufficio per l'annullamento — Contestazioni — Approvazione dell'elezione — Elezione del conte Enrico Avigdor — Osservazioni del deputato Bunico, e schiarimenti del deputato Cavour — Approvazione — Elezione del collegio di Voghera — Questioni del deputato Mellana sulla divisione delle sezioni e risposte del ministro dell'interno — Approvazione — Continuazione della discussione del progetto di legge del deputato Barbier per dichiarare reale la strada da Chivasso al forte di Bard — Questione pregiudiziale del deputato Michelini — Proposizione del deputato Bes — Osservazioni dei deputati Riva, Demaria, Quaglia e Carquet — Invio della prima parte del progetto di legge al Ministero, e alla Commissione del bilancio della seconda — Interpellanza del deputato Jacquemoud Antonio al ministro dell'interno sopra un atto dell'intendente generale di Annecy, e risposta del ministro — Relazione di petizioni — Petizione dei soldati di giustizia — Petizione per violazione del segreto delle lettere — Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2240. Deferrari Alessandro, di Torino, chiede si inviti il ministro dell'istruzione pubblica a provvedere che la biblioteca dell'Università di Torino stia aperta dalle ore 8 antimeridiane alle 6 pomeridiane, e che gl'impiegati addetti alla medesima siano più esatti nel portarsi al loro ufficio.

2241. Todros Debenedetti, d'Asti, presenta un progetto di legge tendente a regolare le Università israelitiche dello Stato per quanto riflette il culto, e specialmente per ciò che concerne l'istruzione dogmatica e la beneficenza parziaria ed individuale.

2242. Rossi Francesco, di Vercelli, geometra, esponendo che nè il Ministero de' lavori pubblici, nè quello delle finanze, vollero o poterono dare eseguimento alle determinazioni prese dalla Camera su di una sua petizione con cui chiedeva un compenso a' suoi studi e a' suoi lavori relativi alla scoperta della possibilità della canalizzazione del Po, ricorre perchè si voglia efficacemente provvedervi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'avvocato Angelo Brofferio fa omaggio alla Camera di un esemplare della seconda parte della sua *Storia del Piemonte dal 1814 fino ai giorni nostri.*

Il presidente della regia Università di Torino fa omaggio alla Camera di parecchi esemplari d'una tabella che porta la statistica numerica degli studenti che hanno frequentato i corsi di quella nell'anno scolastico 1848-1849, il prospetto degli studi che vi si professarono ed un quadro statistico delle scuole secondarie dipendenti da questa Università nel medesimo anno 1848-1849.

L'intendente generale dell'azienda dell'interno inviò alla Camera 205 esemplari di alcune memorie statistiche sulle strade reali di terraferma.

(*La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale viene interrotto, dacchè sopraggiungono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.*)

La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

IOSTI. Io devo pregare la Camera acciò voglia dichiarare d'urgenza la petizione col numero 2126, riferita, credo, cinque o sei giorni sono; essa è di un capitano il quale si dichiarerebbe vittima dell'arbitrio ministeriale.

Io credo che sia bene il prendere in considerazione questa domanda, tanto almeno per rischiarire la cosa.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

CHIÒ. Io prego la Camera a dichiarare d'urgenza la petizione di cui se n'è letto testè il sunto, e che porta il numero 2240. Essa riguarda richiami sporti da uno studente dell'Università rispetto all'ora dell'apertura della biblioteca dell'Università. Questa sta aperta solo dalle ore 10 mattutine fino alle ore 3 pomeridiane.

Questo tempo è troppo limitato pei bisogni dell'istruzione degli studiosi della nostra Università. Tale mancanza è pure già stata osservata dalla Commissione a ciò destinata. Parmi quindi che sia sufficiente questo enunciato per raccomandarla all'attenzione della Camera.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

RELAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la verificazione di poteri. Invito alla ringhiera i relatori che hanno in pronto relazioni.

CORSI, *relatore dell'ufficio V*, riferisce e propone alla Camera l'approvazione dell'elezione del signor Pietri avvocato Pietro a deputato del collegio d'Ozieri.

(La Camera approva.)

SAPPA, *relatore dell'ufficio VII*, riferisce e propone alla Camera l'approvazione dell'elezione del signor Sineo avvocato Riccardo a deputato del collegio di Valenza.

(La Camera approva.)

MOLLARD, *relatore dell'ufficio III*. Collége électoral de St-Front divisé en trois sections: St-Front, Revello, Paesana.

Le nombre des électeurs inscrits dans les trois sections est de 274, et celui des votants a été de 208: savoir: à St-Front 45, à Revello 106, à Paesana 57: tolal égal 208.

Des verbaux des trois sections, et notamment du verbal général il résulte que l'avocat Richard Sineo a obtenu 102 suffrages, l'avocat J. B. Cassinis 83, divers 5; bulletins déposés comme douteux 17; un bulletin a été annulé au préjudice de l'avocat Cassinis: total égal 208.

De là il résulterait encore qu'aucun des candidats n'aurait obtenu le nombre des votes exigé par la loi pour être proclamé député, soit la moitié plus un du nombre des électeurs votants, qui aurait été de 105, sans tenir compte du vote annulé, et de 104 dans le cas contraire. Dans cet état de choses se sont présentées au troisième bureau les difficultés suivantes:

Le bureau de la section de Revello, sans prononcer ni la validité, ni la nullité, sans donner aucun motif, a simplement déclaré douteux les 17 bulletins déjà énoncés, qui ont été joints à son verbal après avoir été mis sous cachet. Puis le bureau de la section principale de St-Front, auquel s'étaient réunis les présidents des deux autres sections, se serait borné à considérer qu'aucun candidat n'avait obtenu la majorité des votes exigée par la loi, ajoutant que cette majorité pourrait, peut-être, s'obtenir après la solution des doutes élevés sur les bulletins désignés. De là est née dans votre troisième bureau la question suivante:

Y a-t-il lieu de prononcer la nullité des opérations électorales dont s'agit, sans entrer au fond, soit dans le mérite des 17 bulletins mentionnés?

Une majorité de 5 contre 4 a répondu affirmativement en s'appuyant sur les motifs suivants:

1° Sur l'article 90 de la loi électorale qui statue textuellement que le bureau du collége prononce sur la nullité comme sur tout autre incident, sauf réclamations, article qui aurait été complètement violé par le bureau désigné qui, constitué juge pour décider expressément, s'est borné à declarer le doute sur la question;

2° Sur la raison et le but de cette disposition qui s'agissant pour l'ordinaire en pareil cas de questions de fait, a voulu établir dans la localité même, pour les résoudre, un tribunal composé de juges pris dans cette même localité et obligés de juger en présence des électeurs de toutes les parties du pays et qui les uns et les autres peuvent mieux que personne connaître, juger ou contredire toutes les circonstances en fait qui peuvent se présenter;

3° Sur l'impossibilité où se trouverait la Chambre de juger ces mêmes questions avec connaissance de cause, surtout lorsque les premiers juges n'ont pas même donné les motifs du doute exprimé, et que presque tous les députés n'ont aucun moyen pour juger en l'état des questions qui ne sont pas même posées, ou des questions de faits particuliers à des localités;

4° Enfin sur les attributions de la Chambre en pareil cas, lesquelles consistent à approuver ou à annuler la décision du bureau des colléges, ce qui ne peut se faire si cette décision n'existe pas.

Contrairement on a dit: que la Chambre n'était pas un véritable tribunal, mais plutôt un jury qui devait prononcer en son âme et conscience ce qui lui paraissait vrai ou faux' sans s'astreindre à aucune autre règle.

On a répliqué que la loi ayant établi textuellement une autre règle, rien ne pouvait dispenser de son observation; que d'ailleurs, pour que la Chambre pût juger en jury il faudrait qu'elle fût placée dans les mêmes conditions q'un jury, c'est-à-dire qu'on lui donnât toutes les notions en fait, ce qui n'existe pas en l'état; et qu'enfin dans cette hypothèse le premier et véritable jury habile à prononcer était le bureau du collége qui devait faire cette fonction avant tout.

Alors on a encore répliqué: qu'il serait le cas, au lieu d'annuler, de renvoyer devant le même bureau du collége pour décider ou bien d'ordonner une enquête sur le mérite ou la sincérité des 17 bulletins.

Mais l'on a répliqué que ce bureau sans la convocation des électeurs contradicteurs légitimes de ses décisions serait une autre illégalité qui priverait la vérité des garanties que la loi a voulu lui donner, qu'il en serait de même de l'enquête qui serait d'ailleurs impossible en l'état, puisqu'on ne connaît pas même le point de fait contesté.

Par ces motifs votre troisième bureau a été d'avis d'admettre la nullité des opérations du collége de St-Front, sauf au Roi à le convoquer de nouveau.

Votre bureau ne s'est pas arrêté là. Prévoyant le cas où ses conclusions ne seraient pas admises, il a procédé à l'examen du fond, c'est-à-dire à la vérification des 17 bulletins indiqués, et encore de celui qui à été déclaré nul par la section de Paesana, et il a reconnu que cinq de ces bulletins portaient des noms écrits qui sans être identiques avaient quelque ressemblance avec celui de l'avocat Sineo, et les 12 autres avec celui de l'avocat Cassinis.

En cet état, comme trois votes seulement pouvaient donner la majorité à M. Sineo, et que 12 votes même étaient inutiles à M. Cassinis, votre bureau a cru devoir voter sur le mérite de ces cinq bulletins seulement. Dans ce cas, deux membres ont déclaré s'abstenir, pour n'avoir pas des connaissances suffisantes en fait, pour ne savoir, par exemple, si dans le collége de St-Front l'expression *Vocato Sinio* peut raisonnablement s'appliquer à l'avocat Riccardo Sineo ou à une autre personne connue des électeurs. Puis du vote donné à une grande majorité il est résulté qu'un seul de ces bulletins a été reconnu comme contenant des indications suffisantes pour être appliqué à monsieur R. Sineo et quatre autres, comme ne contenant pas des indications suffisantes pour être appliqué au même, et pouvant être appliqués à d'autres personnes qui porteraient identiquement les noms tels qu'ils sont écrits, ce qui a déterminé votre bureau à tenir compte de ces votes sans les annuler, et d'adopter la même règle pour les 12 autres qu'il serait d'ailleurs inutile d'attribuer ou de refuser à M. Cassinis, parce qu'ils seraient insuffisants pour lui donner une majorité.

Pour compléter cette œuvre, votre bureau aurait encore porté son examen sur le vote annulé dans la section de Paesana en faveur de M. Cassinis, et l'aurait déclaré valide et applicable à celui-ci par le motif qu'il contient des indications semblables à celles contenues dans le bulletin validé au profit de M. Sineo. En conséquence de ce qui précède, le nombre de votes utiles resterait toujours de 208, et la majorité nécessaire pour être élu de 105, majorité que M. Sineo n'atteindrait pas encore, puisqu'avec l'addition du vote confirmé il n'en réunirait que 103.

Dans cet état de choses votre bureau vous propose de prononcer la nullité des opérations du collége électoral de Saint-Front.

CORNERO. Comunque questa elezione possa sembrare, dopo riconosciuta quella di Valenza, alquanto indifferente, pure importa evitare ogni pregiudizievole antecedente.

Ora io, come membro dell'ufficio III, credo di poter con fondamento opinare per la insussistenza delle conclusioni del relatore, e così per la validità della nomina dell'avvocato Sineo a San Front.

Ritiene la Camera che sopra 274 elettori inscritti 208 essendo intervenuti, la maggioranza propriamente dovrebbe essere di 105. L'avvocato Sineo ne ottenne di sicuri 102, ne mancherebbero tre. Prima adesso di andar a verificare se ne troviamo altri tre che, a mio avviso, troveremo certamente fra i dubbiosi, dobbiamo risolvere una difficoltà di giurisdizione, come dice il signor relatore, cioè che spettasse all'ufficio del collegio di decidere la questione dell'identificazione delle schede.

Io contesto questo principio; l'ufficio elettorale ha unicamente trasmesso queste schede, che sono sembrate dubbiose, alla Camera, affinchè su di esse fosse presa una decisione; dunque, come disse il relatore, l'ufficio elettorale non decise in primo grado di giurisdizione. Prego la Camera di considerare che l'ufficio del collegio e la Camera non sono magistrati regolati al rigore secondo i diversi gradi di giurisdizione.

La Camera bensì, a cui vengono trasmessi dal collegio tutti gli elementi, tutti i risultati delle operazioni elettorali, è quella che definitivamente decide anche in primo grado quando l'ufficio del collegio ha tralasciato di decidere.

Decide in giurì, e onninamente col proprio convincimento. Quando la Camera è convinta che veramente sono adempiute tutte le operazioni di fatto tali e quali sono attestate dall'ufficio del collegio da cui le vengono sottomesse delle schede che quell'ufficio stesso ravvisa dubbiose, io considero che niente osta a che la Camera conosca e decida indipendentemente da detto ufficio elettorale.

Io entro adunque nel merito della questione. Si ricorderà la Camera che dei tre bollettini che si richiederebbero a formare il quantitativo dei 105 e quindi la maggioranza, uno porta scritto: *avvocato Riccardi Sineo.* Qui non ci manca che un *c*, cioè un *o* a cui è stato sostituito un *i* nel nome di battesimo. Rimangono gli altri due in cui fu scritto: *vocato Sinio.* Potremo noi supporre che questi due biglietti non siano applicabili all'avvocato Sineo? È inutile entrare in cose astratte, è inutile venire a dire che può essere che vi sia un altro così denominato; si sa che il candidato avente la maggioranza era l'avvocato Sineo, e quando si dice: *vocato Sinio,* benchè manchi il nome di battesimo, si comprende troppo bene come, venendo tali bullettini scritti da villici, si riferiscano all'avvocato.

Perciò me ne appello alla coscienza di tutti gli onorevoli miei colleghi. Io ripeto la mia osservazione che noi siamo un giurì, e che quando siamo persuasi della identificazione del nome, tutto è terminato. Voto dunque per la validità dell'elezione.

MOLLARD, *relatore.* Les difficultés que vient de présenter l'honorable M. Cornero ont déjà été amplement discutées dans le bureau. Je reviendrai cependant dire quelques mots à cet égard afin de mettre la Chambre en état de juger la question en parfaite connaissance de cause.

Je commencerai à ce propos par lire l'article 88 de la loi électorale, qui dit:

« I bollettini nei quali il votante si sarebbe fatto conoscere sono nulli; sono altresì nulli i bollettini contenenti più d'un nome, e quelli che non portano sufficiente indicazione delle persone elette. »

L'article 90 dit:

« L'uffizio si pronunzia sopra la nullità come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni. »

L'article 60 du Statut dit:

« Ognuna delle due Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei propri membri. »

D'après ces textes formels tout en me trouvant parfaitement d'accord avec ce que vient de nous dire l'honorable M. Cornero, que soit le bureau, soit la Chambre doivent juger en jury, je dis cependant que la loi déclare formellement que le bureau du collége électoral est le premier jury et qu'aucun autre jury ne peut juger avant que le premier bureau ait prononcé son jugement. Il y a à cet égard une raison évidente, une raison qui réclame l'exécution pure et simple de l'article 90 de la loi électorale; c'est que pour l'ordinaire en pareil cas il s'agit de décider des difficultés non pas de droit, mais de fait, qui de leur nature sont relatives aux diverses localités et ne peuvent être bien connues que par les habitants mêmes de celles-ci, c'est pour cela, c'est pour juger ces questions de la meilleure manière possible que la loi a cru devoir créer sur les lieux mêmes un tribunal ou jury composé d'hommes choisis dans ces mêmes lieux et prononçant en présence d'autres hommes semblables qui sont les contradicteurs de toutes les décisions rendues en pareil cas.

La Chambre qui ne connaît ni les localités, ni les personnes, ne peut pas juger si un bulletin se rapporte à tel ou à tel autre candidat.

Quant à moi, réfléchissant bien à la question actuelle, considérant que je n'ai aucune connaissance des lieux et des personnes, je ne puis pas décider consciencieusement que les mots, par exemple, *vocato Sinio* se rapportent exclusivement à M l'avocat Richard Sineo, et qu'ils ne peuvent s'appliquer à aucune autre personne connue des électeurs.

D'ailleurs je ferai observer à la Chambre que c'est ici une question de jurisprudence qu'il s'agit de décider, afin que nous sachions nous régler pour l'avenir; c'est ce que faisait observer tout à l'heure l'honorable M. Cornero: la validité de l'élection de M. l'avocat Sineo à Valence venant d'être confirmée, la question que je propose est une pure et simple question de jurisprudence.

Si d'ailleurs la Chambre ne croyait pas devoir adopter ce système, j'adhérerai alors parfaitement à l'opinion émise par M. Cornero, c'est-à-dire que si j'appartenais au collége de Saint-Front, que j'eusse connaissance des localités et des personnes, j'aurai voté pour la validité des bulletins déclarés douteux.

JACQUIER. Je prends la parole pour appuyer les observations de l'honorable député Cornero, et je n'entrerai pas dans les explications par lui données, je m'y réfère.

La question n'est pas personnelle au député Sineo, car déjà nous avons validé son élection dans un autre collége: c'est donc une pure question de principes. Or à cet égard je prends la liberté de donner à la Chambre quelques éclaircissements qui aideront le jugement qu'elle aura à porter, et je citerai un antécédent. J'en puis d'autant mieux parler que lors de l'élection du général La Marmora je pris moi-même la parole dans la précédente Législature. Ainsi je crois devoir citer ce qui se passa alors.

Je ne me rappelle pas le nom du collége dont il s'agissait, mais je suis sûr qu'il était question de choisir entre deux candidats: d'une part le docteur Griffa, d'autre part le général La Marmora. Le bureau de ce collége avait décidé qu'il proclamait le docteur Griffa, *parce que 8 bulletins concernant le général La Marmora étaient douteux.* Cependant, mes-

sieurs, sur cette opération on voyait la Chambre revenir, c'est-à-dire que voulant vérifier elle-même s'il était vrai que ces 8 bulletins étaient douteux, elle ordonnait le dépôt des pièces à la secrétairerie de la Chambre. Nous vîmes tous ces bulletins ! ! Les uns portaient *Alfoso generale*, *Manora generale*, *Gerale Manora*, et... et à la suite de la discussion qui s'ouvrit après cet examen, la Chambre, nonobstant les doutes émis par le bureau qui proclamait M. Griffa, déclara non douteux les bulletins concernant M. La Marmora et le proclama au contraire député en opposition au docteur Griffa.

Il y a une telle connexité entre cet exemple et le cas qui nous occupe, que je n'ai pas cru devoir le passer sous silence.

J'ajouterai même plus, c'est que je faisais valoir en faveur de l'élection du docteur Griffa les mêmes raisons que M. le rapporteur invoque lui-même. La Chambre passe outre. Respectant alors sa décision, je demande que ce premier antécédent serve de règle aujourd'hui, et en conséquence je propose un ordre du jour conçu en ces termes :

« La Chambre, se réservant de statuer ultérieurement, ordonne le dépôt à la secrétairerie des pièces et bulletins relatifs à l'élection de l'avocat Sineo. »

CORNERO. Farò solo una brevissima osservazione.

Il signor relatore si è molto fissato sull'articolo 90. Egli opina che quest'articolo stabilisca che sulle reclamazioni provvisoriamente decida l'ufficio del collegio. Verissimo è che l'ufficio del collegio non decide che provvisoriamente, poichè chi decide definitivamente è sempre la Camera.

Mi scusi il signor relatore l'espressione, io non trovo che una mera sottigliezza nella idea del primo grado di giurisdizione. Oltre a varii antecedenti che esistono, e che sono stati riferiti dal preopinante, vi è sempre la gran ragione del convincimento del giurì. L'ufficio del collegio dà il suo giudizio, quindi viene la decisione dellla Camera che pronunzia *ex integro*, e senza mai essere rigorosamente vincolata a gradi di giurisdizione.

Io convengo col signor relatore che essendo gli elettori sul luogo possono per avventura conoscere meglio degli altri le persone e decidere della identificazione de' nomi anche inesattamente costrutti sulle schede. Ma se per caso la Camera è chiamata a decidere se si trova abbastanza illuminata, al certo potrà sempre ella stessa identificare la persona su cui cade il dubbio della nomina. Ora, io riconosco che v'ha più che sufficiente indicazione nelle schede dicenti *vocato Sinio* per poterle colla maggior convinzione e tranquillità attribuire all'avvocato Sineo che era il candidato in maggior predicazione.

Per queste ragioni adunque io insisto nella mia primiera opinione.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Pescatore.

PESCATORE. Intendo parlare nel medesimo senso del deputato Cornero. Attenderò quindi la risposta del relatore a questo per prendere dopo di lui la parola.

MOLLARD, *relatore*. Je répéterai que je suis parfaitement de l'avis de M. le député Cornero qui disait qu'ici c'est un jugement de jury, mais non pas le jugement d'un vrai tribunal ; mais je répéterai encore qu'ici le premier jury est le bureau du collége électoral ; je dirai encore que pour juger nous n'avons pas les éléments nécessaires, les contradicteurs légitimes de nos jugements : car si cette question était portée devant le bureau du collége, il y aurait 208 électeurs qui pourraient venir nous dire le contraire. Voilà donc pourquoi j'insiste à soutenir que le véritable juge, le premier jury, le bureau du collége électoral, doit avant tout prononcer son jugement.

Quant à l'antécédent invoqué en forme d'exemple par l'honorable M. Jacquier je ne sais pas trop jusqu'à quel point cette élection-là peut être semblable avec celle-ci ; je ne sais pas si dans le verbal de cette élection il y avait des motifs pour déclarer le doute, motifs sur lesquels alors la Chambre aurait pu s'appuyer pour juger en droit ou en fait, mais ici je fais remarquer que les verbaux ne portent aucun motif et expriment simplement le doute ; conséquemment la Chambre n'a pas même les moyens de connaître la difficulté de juger, et ne peut ainsi porter aucun jugement.

Maintenant j'invoque encore à l'appui de ma proposition l'article 93 ainsi conçu. (*Legge l'articolo*)

Après cela, je demande à la Chambre si dans l'examen que vous propose l'honorable Jacquier, la Chambre se trouvait dans le cas de décider que ni l'un ni l'autre des candidats n'ont obtenu la majorité, elle ne pourrait convoquer de nouveau le collége pour faire le ballotage, parce que ce droit n'appartient qu'au président, à la première séance tenante, ou au Roi s'il s'agit de convoquer le collége de nouveau ; conséquemment l'interprétation qu'on vous propose doit être rejetée parce qu'elle rend impossible l'exécution de l'article 93, et que d'ailleurs elle viole ouvertement le texte et le sens de l'article 90.

PESCATORE. Io non farò che aggiungere poche osservazioni a quelle già addotte dai preopinanti per combattere le conclusioni dell'ufficio, il quale crede doversi annullare l'operazione elettorale di cui si tratta perchè l'ufficio elettorale, a termini dell'articolo 90 della legge elettorale, non si sarebbe, secondo esso, pronunciato.

Io comincio con far osservare che l'uffizio elettorale ha pronunziato che i bollettini in questione gli sembravano dubbiosi e quindi ha manifestata la sua opinione col dubbio espresso. In materia politica noi sappiamo che le questioni si possono talvolta anche risolvere provvisoriamente. E diffatti di ciò ne dà esempio la Camera, quando cade in questione la validità di un atto qualunque. Se per il momento non si può decidere assolutamente la validità qualunque di una questione, certamente si può risolvere in via provvisoria, dichiarandone dubbiosa la validità.

Dunque l'uffizio ha pronunziato, e se ad esso parvero dubbiosi i bollettini, se esso non si poteva da essi formarsi un'opinione assoluta, non so vedere come la Camera possa pretendere che dovesse esternare un'opinione certa. È non solo in materia politica, io ripeto, che noi abbiamo esempi, per cui credo che in materia politica si può pronunciare anche nel senso in cui si è pronunziato dall'uffizio elettorale di San Front. La legge esige che l'uffizio elettorale pronunzi, ma non impone ad esso nessun genere, nessuna forma di risoluzione, ed anche in materia civile gli stessi tribunali, che pur devono decidere quanto più si può risolutamente le questioni, talvolta pronunziano essere dubbiosa la cosa, ed indicano il modo con cui si possa pervenire ad una conclusione certa.

L'uffizio elettorale di cui si tratta, se rimaneva dubbioso, non poteva indicare altro modo se non questo, di ricorrere alla sentenza della Camera, che è la sola competente a decidere definitivamente le questioni elettorali, epperciò, secondo me, ha pronunziato giustamente.

Poniamo poi che l'ufficio elettorale non avesse preso veruna decisione a tale riguardo, poniamo, procedendo rigorosamente, che l'ufficio si dovesse proprio equiparare ad un tribunale di prima cognizione, e che la Camera si dovesse pareggiare ad un magistrato d'appello, il che, per dir vero, è uno spingere l'argomentazione al sommo rigore ; anche in tal caso io dico che la Camera, considerata come giudice d'ap-

pellazione, dovrebbe fare quello che il collegio, tenuto qual giudice di prima cognizione, non fece. E diffatti, chi di noi ignora che il magistrato di appellazione può pronunziare ed anche risolvere quei punti che il giudice di prima cognizione non abbia potuto o voluto definire?

Se tal cosa non si può porre in dubbio, dobbiamo dire che se l'ufficio elettorale, il quale doveva pronunziare decisamente sulla validità dell'elezione, non ha ciò fatto, deve farlo la Camera.

All'esempio che venne addotto dagli onorevoli preopinanti se ne può aggiungere un altro.

Nella prima Legislatura, quando si trattava dell'elezione del signor Figgini, se non erro, debb'essere accaduto un fatto consimile, nel qual caso l'ufficio non aveva pronunziato una decisione definitiva sulla validità di certi voti, e nonostante la Camera ammise quella elezione.

DEMARCHI. Badi che erra.

PESCATORE. Se ciò non è vero, se erro, non vien tolto nulla al valore delle ragioni che poc'anzi adduceva. Io credo che le medesime non si possano combattere.

È vero che l'ufficio elettorale può in molti casi essere competente in via di fatto, e se la Camera manca di elementi per pronunziare sul merito, allora certamente annullerà non le operazioni elettorali, ma annullerà l'elezione, perchè non le consta dell'elezione, ma in questo caso ciò non accade; pare anzi che la Camera possa avere tutti gli elementi necessari per giudicare sul valore dei bollettini. In ogni caso potrà sospendere la decisione sino ad un nuovo esame dei bollettini medesimi, ma dovrà sempre la Camera pronunciare una decisione sul merito, e non avrà mai ragione alcuna per annullare le operazioni elettorali di cui si tratta. Io mi unisco dunque alle conclusioni prese dal signor Jacquier, acciocchè i bollettini sieno depositati nella segreteria onde possa la Camera prenderne cognizione.

TECCHIO. Io pregherei il signor relatore a leggere le conclusioni dell'ufficio elettorale di San Front, per vedere quale fu il giudizio da esso portato.

MOLLARD, *relatore.* Les conclusions du procès-verbal du bureau électoral de Saint-Front sont ainsi conçues:

« Da tutto questo risultando nessun candidato aver conseguito sulla totalità del collegio la maggioranza voluta dalla legge, la quale potrebbe forse ottenersi dietro la risoluzione dei dubbi elevatisi sulle schede della sezione di Revello, si manda perciò trasmettere ogni cosa alla Camera dei deputati per le sue provvidenze. »

Maintenant répondant à l'honorable M. Pescatore je ferai une simple observation. Je ferai remarquer que je n'ai jamais ouï dire q'un juge, qu'un tribunal, qu'un jury quelconque appelé à rendre un jugement eût satisfait à ses obligations lorsqu'il a déclaré le doute. Quant à ce qu'a dit monsieur Pescatore que la Chambre devrait faire ce que le premier juge n'a pas fait, je répond que ce serait peut-être vrais si nous avions les éléments du jugement et les contradicteurs légitimes que le législateur a établis d'une manière évidente pour contrôler la décision de ce premier juge et y former, suivant les expressions de l'article 90, ces réclamations sur lesquelles alors la Chambre peut prononcer; mais rien de tout cela n'existant, j'insiste à soutenir que la Chambre ne peut juger. Enfin si l'on ajoute que l'on tomberait dans un grave inconvénient, si les bureaux des colléges refusaient de prononcer, je répondrai qu'alors se présenterait la question que je ne résous pas, celle de savoir si la Chambre pourrait faire des députés dans les bureaux des colléges.

PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Non vedo come vi possa essere fatto personale.

PESCATORE. Sì, c'è. Il signor relatore è padrone di qualificare l'ufficio come giurì nelle sue argomentazioni, ma l'ufficio è ufficio...

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Pescatore che ha chiesto la parola per un fatto personale, che il discorso che fa non si riferisce a fatto personale. La parola è al deputato Tecchio.

TECCHIO. Osservo che l'ufficio ha veramente giudicato che quei bollettini sono dubbi e che quando la Camera li ritenesse applicabili o all'uno od all'altro dei candidati, l'uno o l'altro avrebbe ottenuto la maggiorità dei suffragi voluta dalla legge.

Osservo poi che l'articolo 92 non dice che l'ufficio è obbligato a proclamare il deputato; mentre il medesimo articolo dice semplicemente queste parole:

« Alla prima votazione niuno s'intende eletto se non riunisce in suo favore più del terzo delle voci del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza. »

In conseguenza l'ufficio di San Front ha operato egregiamente quando disse: io per me non posso proclamare il deputato; osservo però ch'egli forse potrebbe essere ritenuto per eletto dalla Camera se fra i diciasette bollettini dubbi che racchiude quel plico la Camera ne trovasse tre, quattro o cinque che si potessero applicare all'avvocato Sineo. Non so poi comprendere come il signor relatore dica che qui non abbiamo gli elementi per giudicare, e ci parli della cognizione della località. Io per me non veggo che ci siano altri elementi per giudicare, se non le schede. Tutti i biglietti dubbi sono quelli sui quali cadeva la contestazione, quelli sui quali debbe giudicare la Camera. Questi sono gli elementi e la materia e l'oggetto del giudizio medesimo: tutto vi è adunque perchè la Camera possa pronunciare.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Gianone.

GIANONE. Alle considerazioni addotte dagli onorevoli preopinanti per la validità di quest'elezione e segnatamente a quelle addotte dal deputato Pescatore, io ne aggiungerò un'altra, spingendo la cosa più oltre.

Il deputato Pescatore sostenne che l'ufficio ha pur emesso un giudizio come credeva; io sostengo che quand'anche non avesse pronunziato, deve tuttavia la Camera pronunciare sulla validità o non della nomina.

Infatti, se non si adotta questo sistema, ne verrebbe che quando riesca una nomina non di quel colore che piaccia all'ficio, l'ufficio potrebbe trovare un qualche pretesto per non pronunziare il suo giudizio; ed in questo caso, se la Camera non pronunzia essa in merito, *ex integro*, pel solo motivo che l'ufficio elettorale non ha pronunciato, in tal caso, dico, sarà nell'arbitrio di un ufficio il mandare a monte un'elezione.

Questo in proposito della questione di diritto che presenta l'elezione di cui si tratta, nel senso che non debba riputarsi sussistente la proposta difficoltà.

Venendo ora alla questione in fatto, io trovo che l'indicazione data dal signor relatore relativamente ad alcuni di quei bollettini dubbi, cioè l'espressione *vocato Sinio* sia più che sufficiente nelle circostanze del caso di cui si agisce, perchè debbano riferirsi all'avvocato Riccardo Sineo, giacchè l'avvocato Sineo era uno dei candidati proposti in quel collegio dove ottenne un gran numero di voti. Ciò premesso, e tenuto il debito conto della qualità dei votanti che erano in gran parte poco istruiti, mi pare che non si possa pretendere che tutti quei bollettini, scritti da agricoltori e simili, dovessero

essere redatti in modo così corretto da non presentare la mancanza o errore neppure di una lettera ; onde, avendo scritto *vocato Sinio*, egli è lo stesso, a mio avviso, come se avessero detto *avvocato Riccardo Sineo* ; epperciò, sia perchè non sussiste la difficoltà di diritto sovra toccata, sia perchè in fatto vi sono sufficienti indicazioni per attribuire quei bollettini all'avvocato Riccardo Sineo, io credo superfluo le misure di precauzione suggerite da alcuni degli onorevoli preopinanti perchè cioè si depongano questi bollettini nella segreteria, e penso che possa la Camera, senza timore di fallare, ritenersi fin d'ora per bastantemente illuminata per pronunciare sopra questa elezione il suo giudizio. Io voto sulla validità della medesima.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Jacquemoud.

JACQUEMOUD A. J'appuyerai les conclusions de la Commission. Mon honorable compatriote Mollard me paraît être dans le vrai, lorsqu'il opine pour l'annulation de l'opération électorale. Monsieur Sineo ayant été nommé dans un autre collége et son élection venant d'être validée, la question qui regarde le second collége qui l'a élu n'a aucun intérêt de personne, et ne présente qu'un pur débat en fait de doctrine électorale. Pour moi je crois que l'annulation doit être prononcée parce que le collége électoral dont s'agit n'a pas rempli sa fonction constitutionnelle, qui était de nommer un député. Il appartient au collége électoral et non au Parlement de faire un représentant, d'élire un député. La Chambre n'est compétente que pour juger l'élection, la valider ou l'infirmer. Le collége électoral est resté dans le doute, il n'a nommé personne; donc l'opération est à refaire. Il est de toute nécessité que le corps électoral exerce ses attributions qui consistent à choisir un mandataire, avant que nous décidions sur le mode et le résultat de son exercice légal.

Le collége électoral nous envoie des bulletins douteux qui, selon qu'ils seraient admis ou rejetés, décideraient de l'opération électorale dans un sens ou dans un autre. Je pense que nous n'avons pas, dans un cas pareil, des données suffisantes pour prononcer, à supposer même qu'il fût de notre compétence de nommer un député. Les électeurs de la localité ont seuls en main les éléments pour décider. Nous ne pouvons pas déclarer, nous, qu'il n'existe dans le pays aucun individu auquel soit applicable telle ou telle appellation portée dans les bulletins douteux. D'autre part, il est le cas de faire ici quelques observations de linguistique pertinentes au sujet. Le peuple écrit généralement les mots comme il les prononce ; or il les prononce mal la plupart du temps ; il dénature surtout les noms propres. Mais il importe de remarquer que les mêmes syllabes sont mutilées d'une manière particulière, et pour ainsi dire locale, dans chaque localité. Chaque province altère les mots d'une façon qui lui est propre. Les habitants d'un canton sont donc les seuls compétents à décider réellement et en toute connaissance de cause du véritable sens à donner aux mots empreints d'une mutilation qui leur est indigène. Cela est si vrai que les Savoyards ne peuvent pas expertiser la défiguration d'un nom italien ; comme aussi les Italiens sont de mauvais juges pour décider du sens réel qui couvre un mot français estropié.

Attendu donc que nous manquons pour le moment des données suffisantes pour juger des bulletins mal écrits, et que, d'un autre côté, il est impossible de valider une élection qui n'existe pas, je voterai pour l'annulation des opérations électorales.

JACQUIER. Je me permets de faire observer à la Chambre que ce que nous avons déjà fait une fois nous pouvons le faire encore une seconde.

CARQUET. Je prierais monsieur le rapporteur de vouloir indiquer à la Chambre si dans le nombre des 208 votes exprimés se trouvent compris les 17 votes déclarés douteux, dont 5 paraissaient être en faveur de monsieur Sineo et 12 en faveur de monsieur Cassinis. Le fait étant vrai que ces votes auraient comptés, comme j'ai lieu de le croire, d'après le signe affirmatif que vient de me faire monsieur le rapporteur, il devriendrait les cas d'appliquer certaines dispositions de la loi électorale, qui n'ont pas encore été invoquées dans cette discussion.

D'après les déclarations du bureau qui présidait aux opérations électorales, et après celles du 3me bureau de cette Chambre représenté par l'honorable rapporteur, ces 17 bulletins, ou plutôt le 16 bulletins, abstraction faite de celui reconnu valide, contenaient des désignations insuffisantes, c'est-à-dire, n'indiquaient pas assez clairement le nom du candidat à élire. Or le cas est expressément prévu par l'article 89 de la loi électorale, suivant lequel « sont également nuls les bulletins qui ne portent pas une suffisante indication de la personne élue. » Ici donc la supposition la plus défavorable à monsieur Sineo serait que les bulletins sont douteux, et alors la loi ajoute : « ces bulletins sont nuls. »

Ce résultat étant acquis, il en naît immédiatement un autre, également fondé sur les dispositions précises de la loi. Il est dit (article 91) que les bulletins nuls ne seront pas comptés dans la fixation du nombre des votants. Ce nombre, au lieu d'être porté à 208, serait donc réduit à 192, et par conséquent la majorité serait de 97 et non plus de 105, comme on paraissait d'exiger tout à l'heure. D'autre part il est déjà reconnu en fait incontestable que monsieur Sineo a obtenu 103 voix également exprimées ; il a donc obtenu bien plus que la majorité requise. Telles sont les observations que je voulais soumettre à la Chambre à l'appui de la validation de l'élection.

MOLLARD, *relatore*. La difficulté posée par M. Carquet a également été soulevée dans votre 3me bureau. Pour la résoudre on a soumis à l'examen l'un des bulletins indiqués sur lequel étaient écrits ces mots : *vocato Sinio*. S'agissant de délibérer, deux membres du bureau ont déclaré s'abstenir par le motif que, faute de connaître les personnes et les localités, ils ne pouvaient juger s'il existait là un citoyen connu des électeurs auquel cette inscription pût s'appliquer : les autres délibérants ont répondu qu'il était possible qu'il existât un autre citoyen auquel cette inscription pût s'appliquer et que cette possibilité suffirait pour ne pas annuler le bulletin et pour refuser cependant de le porter à monsieur *Riccardo Sineo* tant qu'il n'avait pas subi l'épreuve du jugement de la localité et des réclamations de ses contradicteurs légitimes. Toutefois, sous ce dernier rapport, je dois avouer que si j'eusse été scrutateur ou électeur au collége de Saint-Front, je n'aurais pas jugé de la même manière, et même que j'aurais attribué ce vote à monsieur Riccardo Sineo si, examen fait du personnel des électeurs et même de leurs intentions présumables, je n'eusse connu aucune autre personne à laquelle ces expressions eussent pu raisonnablement s'adapter. Tel est la solution donnée par la majorité de votre bureau sans préjudice de cette opinion particulière; c'est également la réponse que je donne à monsieur Carquet.

PRESIDENTE. Mi pare che le osservazioni fatte dal relatore non danno quegli schiarimenti che chiedeva il deputato Carquet. Questi domandava se i 12 bollettini riguardanti l'avvocato Cassinis ed i 5 riguardanti all'avvocato Sineo erano compresi nel numero dei 217 elettori. Questo è il fatto che voleva conoscere, ed allora sarà bene che lo dica, perchè la Camera possa essere schiarita.

MOLLARD, *relatore*. Je ferai remarquer à M. le président que monsieur Carquet, en faisant sa demande, a successivement et expressément déclaré incontinent après qu'il était satisfait de la réponse que je lui avais faite par signe et qu'il avait parfaitement compris que les 17 votes avaient été comptés dans le nombre total des 208.

CORNERO. Io debbo rettificare un fatto. Qui c'è un errore. I 12 bollettini dubbiosi per Cassinis e i 5 dubbiosi per Sineo non sono compresi nel numero di 202.

MOLLARD, *relatore*. Oui, il sont compris.

CORNERO. Un momento; non sono compresi nei 202.

MOLLARD, *relatore*. Non pas seulement dans les 202, mais bien dans les 208.

CORNERO. Ah! sì, sì, va bene; sono compresi nei 208.

PRESIDENTE. Oltre alle conclusioni della Commissione, v'ha la proposta del signor Jacquier, la quale tende a stabilire che i 17 bollettini su cui cade dubbio sieno deposti nella segreteria per esservi consultati da tutti i deputati, e sia per ora sospesa ogni deliberazione sull'elezione del collegio di San Front.

Vi ha poi il deputato Gianone che propone l'approvazione pura e semplice dell'avvocato Riccardo Sineo a deputato di San Front.

Domando se la proposta del deputato Jacquier è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando se è appoggiata quella del deputato Gianone.

(È appoggiata.)

Siccome la proposta Jacquier è sospensiva, la pongo ai voti la prima.

(La Camera non approva.)

Pongo ora ai voti le conclusioni dell'ufficio per la nullità dell'elezione. Resta inteso che chi resta seduto approva il voto contrario, cioè la validità della nomina.

Chi intende di approvare le conclusioni dell'ufficio per la nullità della nomina sorga.

(La Camera dichiara valida l'elezione del collegio di Sant-Front.)

MARTINET, *relatore*, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del conte Enrico Avigdor a deputato del collegio di Gavi.

BUNICO. Domanderei se siansi prese dell'ufficio VII le opportune informazioni per sapere se il titolo di conte dato al signor Enrico Avigdor non gli sia alle volte stato accordato da qualche Governo estraneo al nostro.

MARTINET, *relatore*. Je trouve partout dans les verbaux la même dénomination de *conte Enrico Avigdor*.

BUNICO. Feci questa dimanda al signor relatore del VII ufficio perchè nel caso in cui fosse stato al signor Enrico Avigdor concesso questo titolo da un Governo straniero senza l'autorizzazione del nostro sovrano, potrebbe dubitarsi se in lui concorra ancora la qualità di cittadino piemontese, essendo l'articolo 80 dello Statuto concepito nei seguenti termini:

« Nessuno può ricevere decorazioni, *titoli* o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re. »

Prego intanto il signor relatore a voler rispondere alla domanda da me fattagli. (*Risa*)

MARTINET, *relatore*. Tous les procès-verbaux relatifs à cette élection donnent la désignation du député élu sous ce nom : *Enrico conte Avigdor*.

Du reste je dirai que dans le VII bureau où a été vérifiée cette élection un membre a fait l'observation que monsieur Avigdor ne devait pas être comte. A cet égard nous n'avons pas eu d'éclaircissements ultérieurs pour savoir s'il a été nommé comte ailleurs ou chez nous. Du reste l'observation que vient de présenter monsieur Bunico n'a pas été faite dans le sein du bureau. Il n'a pas été non plus question de savoir si sa nomination de comte faite par un Gouvernement étranger pourrait lui faire perdre la jouissance de ses droits politiques de citoyen. Au reste l'article du Statut invoqué par l'honorable Bunico n'amène point une conséquence de cette nature. En déclarant qu'un titre de noblesse ne peut être accordé sans autorisation du Gouvernement, il n'en résulte pas que l'individu cesse de faire partie de nos États. C'est, au reste, là une observation que je fais en mon nom purement et qui n'a nullement été discutée dans le bureau.

BUNICO. Coerentemente alle spiegazioni del signor relatore, io credo che il miglior partito che possa prendere la Camera pel momento sia d'incaricar nuovamente il primo ufficio che ha esaminata questa elezione, di accertare la provenienza del titolo attribuito al signor Enrico Avigdor, ed all'oggetto anche di studiare la questione da me enunciata, e che io credo assai dubbiosa, se cioè il conferimento di un titolo e di un impiego qualunque (*A destra*: Oh! oh!) per parte di una potenza estera, faccia o non perdere la nostra cittadinanza

Propongo pertanto che venga per ora sospesa la decisione della Camera e che si mandi al VII ufficio di ben accertare lo stato della questione da me proposta.

BON-COMPAGNI. Io non credo che occorra fermarsi alla questione, nè di vedere se il signor Avigdor abbia avuto da una potenza estera il titolo che porta, e se questo faccia perdere i diritti civili, perchè il perdere i diritti civili è una pena, la quale non potrebbe altrimenti pronunziarsi, salvo che fosse espressamente sancita dalle nostre leggi. Ora io non conosco alcun articolo dello Statuto che vieti di ricevere titoli, e non credo neppure che siavi disposizione alcuna nella quale si contenga questa sanzione penale.

Venendo poi al fatto concreto, nel verbale del collegio elettorale si trova bensì dato questo titolo di conte al signor Avigdor, ma non vi è alcun argomento che faccia credere che gli sia stato conferto da una potenza estera. Tuttavia quand'anche risultasse di ciò, non credo che vi sarebbe motivo sufficiente per annullare l'elezione, epperò ne conchiudo che sarebbe affatto inutile di rimandare questa questione all'ufficio, ma che piuttosto possa la Camera passare senz'altro a pronunziarsi sulla validità o non dell'elezione di cui si tratta.

CAVALLINI. Io credo di poter illuminare la Camera su questa questione col darle lettura degli articoli 34 e 35 del Codice civile, concepiti in questi termini:

« Art. 34. Il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare, perde il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito.

« Il suddito però che avrà ottenuto la permissione del sovrano, conserverà personalmente il diritto di succedere e di trasmettere anche per atto di ultima volontà.

« Il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da sè solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare.

« Gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare.

« Art. 35. È pareggiato al suddito naturalizzato senz'autorizzazione, ed incorre nelle stesse perdite quel suddito che senza autorizzazione del Sovrano prende servizio militare o accetta funzioni pubbliche da un Governo straniero, senza pregiudizio delle pene stabilite dalle leggi contro i sudditi che porteranno le armi contro lo Stato. »

Ora apparisce evidentemente che in questi articoli, per la perdita della cittadinanza, non è contemplato il caso in cui taluno abbia accettato un titolo da un Governo straniero. Quindi io conchiudo per la validità di questa elezione.

PRESIDENTE. Il signor Bunico insiste nella sua proposizione?

BUNICO. Io non insisterei se non avessi or ora udito che al titolo il signor Enrico Avigdor accoppia la qualità di console di una potenza estera. Io non posso e non voglio quindi accertare una tal cosa, ma sentii correre questa voce; domando pertanto al signor relatore se abbia l'ufficio VII prese delle informazioni in proposito.

CAVOUR. Io credo di poter fornire gli schiarimenti chiesti dall'onorevole deputato Bunico.

Il padre del signor Avigdor, che il signor Bunico può aver conosciuto di persona a Nizza, fu per molti anni console di Prussia, la quale qualità, se non erro, fu di poi conferita al suo figlio Giulio Avigdor; ma l'eletto Enrico Avigdor non ha nessuna qualità diplomatica di agente estero.

In quanto al titolo di conte, io credo che sia stato conferito da una potenza alla quale egli aveva reso qualche servigio, come banchiere, e che non avendo molti mezzi per rimunerarlo altrimenti (*Risa prolungate*) gli hanno accordato quel titolo.

Il signor Avigdor ha sempre conservata la qualità di cittadino sardo. Fondò bensì uno stabilimento commerciale in Londra, ma l'articolo 34 del Codice civile dice espressamente: « Gli stabilimenti di commercio non saranno considerati come fatti con animo di non ritornare. » Il signor avvocato Avigdor rinuncia a questo stabilimento per venire a Torino; non credo dunque che vi sia alcun motivo per allontanarlo da questa Camera.

BUNICO. Dietro le spiegazioni date dall'onorevole signor deputato di Cavour, io, affidandomivi, non ho più verun motivo per insistere nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti le conclusioni dell'ufficio, che sono per la conferma dell'elezione del signor Enrico Avigdor a deputato del collegio di Gavi.

(La Camera approva.)

BROFFERIO. Seguendo le recenti consuetudini della Camera, mi reco a dovere di partecipare al Ministero che domani interpellerò il signor ministro di grazia e giustizia sopra alcuni scritti di vescovi ed arcivescovi del Piemonte e principalmente sopra l'ultima pastorale del vescovo di Saluzzo.

Poichè non vedo il guardasigilli al banco dei ministri, prego gli onorevoli suoi colleghi a farlo consapevole di questa mia officiosa partecipazione. (*Risa prolungate*)

AUDISIO, *relatore del VI ufficio*. Il collegio elettorale di Voghera, come appare dal verbale dell'ufficio provvisorio in data 2 corrente, consta di 400 elettori iscritti; dal secondo verbale del giorno stesso redatto dall'ufficio definitivo risulta che i votanti nei due appelli furono 253, sui quali il signor avvocato Carlo Pezzana ebbe suffragi 126, il signor dottore Salvi 122, altri furono dispersi. Niuno dei candidati avendo ottenuto la maggiorità voluta dalla legge, ha avvertito l'assemblea essere la medesima convocata per le ore nove del mattino del 4, onde procedere ad una nuova votazione tra il signor avvocato Pezzana ed il signor Salvi.

Il giorno ed ora suddetti ebbe luogo la seconda prescritta votazione: i votanti furono 291, sovra cui una scheda essendo stata annullata, perchè portante il nome dell'avvocato Panizzardi, rimasero 290, divise in ragione di 149 a favore dell'avvocato Pezzana, gli altri 141 a favore del signor dottore Salvi, di modo che la maggiorità dei suffragi trovavasi ad essere in favore dell'avvocato Pezzana, il quale venne dal presidente proclamato deputato.

La sopraccennata elezione del collegio di Voghera essendo stata comunicata al VI ufficio, venne nel medesimo osservato che, secondo la tabella di ripartizione del collegio elettorale annessa alla legge elettorale del 19 marzo 1848, il distretto del collegio di Voghera comprende anche il mandamento di Godiasco, e siccome, a tenor della nuova legge 19 scorso gennaio, i collegi elettorali sono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori non sia al disotto di 40, nel qual caso il mandamento verrà per decreto reale aggregato alla sezione più vicina di quello stesso collegio, ne segue che la validazione o no dell'elezione di quel collegio dipende non solo dal vedere se il numero degli elettori iscritti nel mandamento di Godiasco sia o no minore di 40, ma anche dall'esistenza o no del decreto reale di cui parla l'articolo 1 della suddetta legge 19 scorso gennaio.

Ma tali osservazioni non vennero dall'ufficio ravvisate di alcun peso, ritenuto che la tabella di designazione dei collegi elettorali convocati col decreto reale 19 gennaio, di ripartizioni e delle sezioni mandamentali per quelli di terraferma, fu fatta di pubblica ragione ed inserta nella gazzetta ufficiale del 21 gennaio, ove fu messa a calce dell'anzidetta legge. Il che ebbe appunto per iscopo d'adempire con ciò al prescritto della legge medesima, e per altra parte dalle informazioni che il relatore dell'ufficio, per essere in grado di deliberare con cognizione di causa, prese presso il Ministero per riconoscere il numero degli elettori iscritti del mandamento di Godiasco, ne risultò che il detto numero è di soli 37 e così non giunge al numero di 40 che la legge richiede per formar una sezione; e per questo motivo sono dal detto ufizio incaricato di proporre alla Camera, come le propongo, la convalidazione dell'anzidetta elezione.

MELLANA. Io non intendo come una legge fatta per forza dal Ministero o dall'ubbidiente maggioranza, or son pochi giorni, ancorchè il bisogno di questa legge non fosse sentito, possa essere così apertamente fino dal primo momento disconosciuta da quella maggioranza stessa che la votò.

Infatti la legge dice che sarebbero d'or in avanti i collegi elettorali divisi in tante sezioni quanti sarebbero i mandamenti che li compongono, ma che tuttavolta che un mandamento non riunisse 40 elettori si dovrebbe per decreto reale unire questo mandamento al prossimiore. Qui si vede che questa chiara distinzione della legge fu negletta dal Ministero, e ci si vien dicendo che credono di non aver adempito alla legge; perchè nell'elenco dei collegi convocati, pubblicato nel giornale ufficiale, il collegio elettorale di Voghera è considerato come formante una sola sezione.

Osservo che neppure in quell'elenco è detto, il che ancora non basterebbe, che sia formato in una sola sezione il collegio di Voghera, ma semplicemente sotto la denominazione di *collegio di Voghera* vengono iscritti i paesi che già lo componevano.

Ora io dico: se la legge non avesse creduto necessario il decreto reale, poteva dire: tuttavolta che il numero degli elettori componenti un tale mandamento non giunga al numero di 40, s'intenderà riunito al prossimiore; invece ha detto: *per decreto reale*; e questa disposizione fu utile ed indispensabile, perchè mille sono gl'inconvenienti che ne possono derivare; è necessario quindi che emani un decreto reale, per emanare il quale il Ministero prende tutte le debite informazioni onde non lasciar luogo ad equivoci.

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. Domando la parola.

MELLANA. E qui invece venne tralasciata non questa formalità, ma questo espresso volere della legge. E se si vuole ricorrere ad una tabella, io dico che in questa potrebbero essere fatti degli errori di stampa volontariamente, e dire: è la tabella. Io credo che non si possa prescindere dall'eseguire questo disposto della legge fatta da questa stessa maggioranza che ora vorrebbe per mezzo dell'ufficio VI disconoscere nei suoi primordii: bell'esempio invero di rispetto alle leggi! Io che ho combattuta, io che ho votata quella legge, ora debbo ricordarne l'osservanza a coloro che l'hanno proposta, a coloro che l'hanno votata. Io conchiudo, perchè, contrariamente alle conclusioni prese dal VI ufficio, l'elezione fatta dal collegio elettorale di Voghera sia annullata.

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. Io credo che la questione sia risolta dall'ultimo articolo della legge, ove è detto: « Nulla del resto è innovato. » Ora, quali sono le innovazioni? Sono che i collegi vengano divisi in sezioni mandamentali, quando i mandamenti eccedano il numero di 40. Quello di Godiasco è di 37, dunque è il caso che sia aggregato alla sezione più vicina. Ora vi vorrebbero termini di confronto per unirli ad uno piuttosto che ad un altro mandamento: ma siccome non vi è che la sezione di Voghera, è il caso del *nulla del resto è innovato*.

MELLANA. Il signor ministro, per confutare le ragioni da me addotte, citava l'articolo ultimo della legge, nel quale vien detto: « Nulla del resto è innovato. » Io credo che il ministro non abbia da senno fatta una tale citazione, esso sa quanto noi che quella clausola era indispensabile in questa legge, colla quale si volle solo derogare ad un disposto della legge elettorale, senza menomarla nelle altre parti: sicuramente con quei tre articoli dell'ultima legge non si è voluto derogare a tutto il resto della legge elettorale, ma solo si è sancito che i collegi elettorali fossero divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti in essi compresi, semprechè però il mandamento annoverasse 40 elettori: quando il numero degli elettori era minore non si concedeva al mandamento il beneficio di comporre una sezione; ma nel caso di questa esclusione la legge volle che il fatto fosse bene assicurato, e che questa esclusione venisse pronunciata per decreto reale. Il collegio elettorale di Voghera non poteva più essere convocato in forza dell'antica legge, ma solo della nuova; quindi non vale il dire che sempre essendosi convocato quel collegio in Voghera non era d'uopo di un decreto reale per obbligare gli elettori di Godiasco a convocarsi in Voghera. Tra il fatto delle antecedenti elezioni colà seguìte e questa nuova riunione vi è di mezzo una nuova legge, la quale, qualunque ella sia, si deve rispettare, ed essa vuole che il mandamento che non conta 40 elettori si debba per decreto reale riunire ad un'altra sezione.

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. Se non ce n'è che una, a chi vuole riunirla?

MELLANA. Qui non si tratta di riunire una sezione più all'una che all'altra, si tratta di un diritto accordato a tutti i mandamenti in genere, ai quali mandamenti non si può applicare l'esclusione prescritta dalla legge, salvochè per decreto reale: e su di ciò la legge non lascia luogo ad interpretazioni, ma è esplicita.

Io non ho votata questa legge, colla quale la maggioranza attuale volle iniziare quella Legislatura, anzi l'ho combattuta: ora però che è legge, io la rispetto, mentre la disconoscono i ministri che la proposero. Mi pare incredibile che si debbano spendere parole per comprovare una così aperta violazione: perchè un mandamento qualunque sia privato del nuovo diritto di formare una sezione del collegio elettorale del quale fa parte, vi devono concorrere due cose: la prima che non conti 40 elettori, la seconda che un decreto reale lo aggreghi ad un'altra sezione, ed è questo decreto reale che non intervenne nel caso nostro, ed è perciò che io credo nulla la elezione seguìta in Voghera.

VALERIO L. Io credo di dover aggiungere pochissime parole a quanto ha detto l'onorevole mio amico deputato Mellana, anzi mi farò soltanto a leggere l'articolo primo della legge, dove è detto che i collegi elettorali saranno divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti. (*Legge l'articolo*)

Or dunque si scorge che affinchè un mandamento sia privato del diritto di votare nel suo proprio capoluogo la legge impone espressamente che vi debba intervenire un decreto reale. In questa circostanza il decreto reale non è intervenuto, non si è osservata la legge, dunque l'elezione è nulla.

GALVAGNO, *ministro dell'interno*. Mi pare che per poter aggregare il mandamento di Godiasco ad una sezione qualunque era necessario che fosse diviso; ora io sostengo che la legge non l'ha diviso, perchè dice che i collegi sono divisi in sezioni di mandamento, *semprechè non contino più di 40 elettori*; mancando nel caso concreto questa condizione, io non capisco come il mandamento di Godiasco possa aversi per diviso da quello di Voghera, tantochè sia necessario un decrato di riunione.

DI SAN MARTINO. Io aggiungerò solamente, a quanto ha detto il signor ministro dell'interno, che per togliere il capoluogo dalla riunione di Voghera occorreva un decreto reale, perchè Voghera era capoluogo del collegio, e non già solo di una sezione. Non formandosi che una sezione, questa doveva naturalmente riunirsi nel luogo già fissato dalla legge come centro di collegio; quindi era inutile il fare un decreto che convocasse gli elettori del mandamento di Godiasco in Voghera, dove non potevano non convocarsi, finchè un decreto non venisse a mutare il capoluogo.

VALERIO L. In risposta a quanto hanno detto il signor ministro dell'interno ed il signor deputato Di San Martino, dirò che la nuova legge elettorale ha dato, laddove non interviene in contrario un decreto reale, ad ogni mandamento il diritto di votazione nel suo capoluogo.

La regola generale, la base della legge è che ogni mandamento abbia il diritto di votare nel suo capoluogo; è necessario poi l'intervento di un decreto reale, quando venga riconosciuto che in uno dei mandamenti componenti il collegio elettorale non vi sono 40 elettori, e sapientemente ciò vuole la legge. Così gli elettori possono esaminare le liste, e fare gli opportuni richiami, onde quelli che per avventura fossero stati ommessi possano in tempo debito farsi iscrivere e rendere completo il numero di 40 elettori fissato dalla legge, per quindi far fruire il mandamento del diritto di stabilire nel suo capoluogo una sezione del collegio.

Ciò posto, sembrami risultare evidentemente nei termini espressi dalla legge, che senza un decreto reale che operi la riunione, gli elettori del mandamento di Godiasco devono votare nel luogo di questo nome, e questo decreto non essendo intervenuto, l'elezione dee aversi per nulla.

GALVAGNO, *ministro dell'interno*. Mi pare che una considerazione possa chiarire questa questione.

L'articolo primo è forse diviso in due parti, delle quali l'una conferisca a ciascun mandamento il diritto di costituire una sezione, la seconda invece riunisca ad un altro mandamento quella che non conta i 40 elettori? No certo; l'articolo è uno solo, ed inscindibile: i mandamenti costitui-

scono sezioni, semprechè eccedano il numero di 40. Dunque, quando non eccedono il numero di 40, stanno come erano, e non costituiscono sezioni a parte.

DEPRETIS. Si osserva che il luogo della convocazione del collegio elettorale doveva tenersi fisso in Voghera, in quanto che coll'ultima legge del 19 gennaio, dicendosi all'articolo 5, che nulla è innovato alla legge precedente, e siccome per la legge precedente il capoluogo del collegio era Voghera, nulla essendosi innovato, gli elettori dovevano naturalmente convocarvisi in detto luogo. Ma io trovo che il Ministero non ha osservato questa regola.

Secondo la legge elettorale, il capoluogo del collegio di Torriglia era Torriglia; ora però si è veduto nell'ultima elezione che il mandamento di Savignone annovera un numero di elettori maggiore di quello di Torriglia: questo era precisamente il caso in cui, secondo opina il Ministero, doveva emettersi il decreto reale, necessario anche per avvertire gli elettori che la sede di convocazione era Savignone. Io domando dunque al Ministero perchè nel caso di Torriglia non abbia emesso il decreto reale di convocazione.

DI SAN MARTINO. La ragione è semplice: il Ministero non avendo le note del numero degli elettori di Torriglia, non sapeva che qui fossero appena 7 od 8, e che tutti gli altri fossero a Savignone.

DEPRETIS. Doveva saperlo.

DEMARCHI. Io trovo nella *Gazzetta ufficiale* la tabella di designazione dei collegi elettorali convocati dal decreto reale del 12 gennaio 1850, e la ripartizione delle sezioni mandamentali per la terraferma annessa al decreto reale.

Varie voci. Non è annessa!

DEMARCHI. Fa però immediatamente seguito al decreto. Ma se non vi è annessa, nulla ho ad aggiungere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio...

VIORA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Viora ha la parola.

VIORA. Ho domandato la parola solo per far osservare alla Camera che sta pienamente l'osservazione fatta dal signor deputato Mellana, in quanto che ogni mandamento che sia inferiore al numero di 40 elettori non può essere unito, tranne che con decreto reale. È vero che la legge dice doversi dividere i mandamenti, semprechè eccedano il numero di 40, ma soggiunge che quando i mandamenti che sono inferiori al numero di 40 si vogliono unire ad altri è necessario un decreto reale: dunque l'unione nella stessa legge è chiaramente stabilita con una forma determinata, colla forma del decreto reale; ora non essendo intervenuto il decreto reale, indubitatamente ne consegue che, applicandosi letteralmente la legge, non può farsi luogo alla convalidazione propostasi dall'ufficio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono per la conferma dell'elezione dell'avvocato Pezzana a deputato del collegio elettorale di Voghera.

(La Camera approva.)

AUDISIO, *relatore.* Il collegio di Sassari è diviso in due sezioni, nella prima avente elettori iscritti 208, dei quali votarono 55. Di questi ne riportò 40 l'avvocato Francesco Sulis, 7 il signor conte D'Itteri, 4 l'avvocato Santoni; 5 dispersi su tre altri, una scheda annullata.

Nella seconda sezione, avente anch'essa egual numero di elettori iscritti, i votanti furono 41, di cui l'avvocato Sulis ebbe voti 24, il conte D'Itteri 10; 5 dispersi, gli altri due annullati.

Benchè nel verbale redatto dall'ufficio della prima sezione, il giorno 2 febbraio, non si dica letteralmente che il verbale dell'ufficio della seconda sia stato, come prescrive l'articolo 87 della legge elettorale, dal suo signor presidente recato all'ufficio della prima sezione, il cui presidente è incaricato di procedere alla ricognizione generale dei voti dell'intero collegio, in presenza degli altri, il presidente fece però che la cosa si eseguisse come prescrive la legge stessa, ed essere per mera inavvertenza che nel suddetto verbale non siasene fatto risultare molto chiaramente, cioè che il verbale della seconda sezione fu dal suo signor presidente presentato all'ufficio; ma però nel suddetto verbale si dichiara che nessuno dei candidati avendo riunito sulla totalità del collegio la maggioranza voluta dalla legge, e che i due candidati, i quali ottenero maggiorità di voti, sono 2, il signor Francesco Sulis che n'ebbe 64, ed il conte D'Itteri che n'ebbe 15, il signor presidente dell'ufficio della prima sezione convocò l'assemblea per l'indomani 3, onde procedere ad una nuova votazione sopra li suddetti due candidati, con esservi aggiunto che si diede atto al presidente dell'altra sezione dell'esito di detto squittinio, ond'egli sia in grado a sua volta di convocarla.

Al detto giorno 3 febbraio i votanti nella prima sezione furono 81, e dal relativo verbale risulta che i suffragi dati al signor avvocato Sulis furono 60, gli altri 21 al signor D'Itteri. Nella seconda sezione i votanti furono 73, su cui una scheda fu annullata, perchè una non contenente alcun nome, ma solo persone immaginarie. Gli altri 72 suffragi furono divisi in ragione di 53 al signor avvocato Sulis, i rimanenti 19 al signor conte D'Itteri.

Questa cura poi nel verbale della prima sezione, di fare espressamente risultare, che avendo l'ufficio ricevuto dal presidente della seconda sezione il suo verbale, si addivenne al cómputo dei suffragi ottenuti dai due candidati in ambe le sezioni, ed essendone risultato che il signor avvocato Francesco Sulis ebbe voti validi 113, ed il conte D'Itteri soli 40; il primo d'essi fu dal signor presidente proclamato deputato di quel collegio.

L'accennata tal quale irregolarità, che a primo aspetto pare occorra nel verbale, cui la prima sezione si convocò il 2 febbraio, non essendo dal vostro VI ufficio considerata come potente influire a nullità, e tutte le altre prescrizioni della legge risultando adempiute, ho, a nome dell'ufficio medesimo, l'onore di proporre la convalidazione della narrata elezione del primo collegio di Sassari in capo del signor avvocato Sulis.

BRONZINI-ZAPELLONI. Io domanderei al signor relatore se non gli risulti che l'avvocato Sulis copra qualche impiego.

AUDISIO, *relatore.* Non ne risulta.

MAMELI, *ministro dell'istruzione pubblica.* Il signor avvocato Sulis non copre alcun impiego; egli è puramente collegiale di filosofia nell'Università di Sassari, ma non gode stipendio di sorta.

(Messe ai voti le conclusioni dell'ufficio, sono approvate.)

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione per la presa in considerazione della proposta Barbier.

MICHELINI. Chiedo la parola per una proposizione pregiudiziale. Io propongo che applicando alla proposizione del deputato Barbier l'ordine del giorno stato proposto dal deputato Bes, ed approvato dalla Camera nella tornata del 31 gennaio scorso, si mandi la proposizione Barbier al Ministero, e si passi all'ordine del giorno.

Non spenderò molte parole per dimostrare l'opportunità di

questa mia proposizione. Già la Camera ebbe ad adottare simili decisioni sopra simili proposte riguardanti a strade. Parlo delle proposte dei deputati Valerio e Polliotti relative alla strada del Monte Cenisio, e della proposta del deputato Louaraz relativa alla strada della Rochette. Ora essendovi gli stessi motivi, la Camera per conseguenza deve prendere la stessa misura. Se non che una parte della proposizione dell'onorevole deputato Barbier non è relativa a cambiamento di classificazione di strade, ma si limita a domandare un sussido per l'apertura della strada da St-Rhémy alla frontiera svizzera. Credo tuttavia che la Camera, anche su questa parte debba prendere la stessa decisione; e diffatti la differenza non consiste essenzialmente che nelle parole. Quando si domandano sussidi al Governo per l'apertura e pel mantenimento di una strada, contribuiscono le finanze nazionali nella stessa guisa e poco meno di quello che contribuisca quando havvi luogo a cambiamento di classificazione.

Laonde credo che anche su questa parte della legge si debba passare all'ordine del giorno, mandando la legge medesima al Ministero. Anzi, siccome saranno presentate molte altre proposte alla Camera, relative a strade, così si potrebbe adottare il principio di mandarle immediatamente al Ministero subito dopo che gli uffizi ne avranno approvata la lettura. Diffatti, con quale scopo la Camera udirebbe lo sviluppo delle proposte, se essa prende anticipatamente la decisione di mandarle al Ministero, qualunque sia il merito intrinseco? Il tempo che la Camera risparmierebbe adottando questo sistema, potrebbe impiegarlo in cose d'immediata applicazione. Il mio ordine del giorno sarebbe concepito in questi termini:

« La Camera, in conformità dei precedenti ordini del giorno, delibera siano mandate al Ministero, unitamente alla legge proposta dal deputato Barbier, tutte quelle che saranno presentate alla Camera, relative a strade, e la di cui lettura sarà stata approvata dagli uffici, e passa all'ordine del giorno. »

BARBIER. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Michelini è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è al deputato Riva.

RIVA. Io mi credo in dovere di respingere, per quanto riguarda la questione attuale, l'ordine del giorno proposto dal signor deputato Michelini, sia perchè in parte inutile, sia perchè in parte inapplicabile al concreto.

L'ordine del giorno proposto dal signor deputato Michelini sarebbe anche, secondo me, applicabile alla parte della legge nella quale il signor Barbier chiedeva si dichiarasse reale il tratto di strada che da Chivasso tende a Bard. Ma mi pare il suo ordine del giorno inutile a questo riguardo, perchè avendo già la Camera mandato alla Commissione delle strade l'altro più ampio progetto di sua proposta, quello cioè col quale domandava che fosse dichiarato reale il tronco di strada che da Chivasso tende al Gran San Bernardo, l'attuale questione sarebbe assorbita da quella, e non lo trovo del pari applicabile per quanto alla circostanza, che il sussidio chiesto dal signor deputato Barbier lo si voglia stanziare nel bilancio del 1850.

Secondo la di lui proposta, il signor Barbier istesso nel suo sviluppo ha detto che egli non insisteva altrimenti, e che chiedeva solo che in massima la Camera adottasse questo sussidio.

Dunque, ciò posto, trattandosi di un mero sussidio per l'apertura di una strada, non occorre più di rimandare la questione alla Commissione stradale, perchè non si tratta di classificare una strada fra le reali o fra le provinciali, ma di lasciarla tale e quale come si trova, cioè fra le provinciali.

Il signor Barbier chiede soltanto che sia conceduto un sussidio per l'apertura comoda della medesima, e per il riattamento della strada che alla medesima tende.

Sotto questo aspetto adunque, io respingendo la proposta dell'ordine del giorno del signor Michelini, ed intendendo di appoggiare questa domanda di un sussidio in genere senza applicazione ad uno più che ad un altro bilancio, mi riservo, vista la decisione su quest'ordine del giorno, di aggiungere qualche motivo per l'adozione della proposta Barbier.

BES. Il me semble que la Chambre, pour être plus conséquente à elle-même, devrait renvoyer la proposition actuelle à la Commission du budget, où déjà a été renvoyée une proposition de même nature relative à la route dont il est question.

Ces deux propositions ont entre elles une telle affinité et une telle connexité, qu'en vérité ce serait cruauté de les séparer, surtout si l'on considère que celle-ci est purement une succursale de l'autre.

De cette manière nous aurions deux Commissions en travail de route, cette-à-dire celle ministérielle et celle du budget, et s'il arrivait que la Commission ministérielle tardât à accoucher, selon l'expression de l'honorable député Barbier, il pourrait se faire que la Commission du budget accouchât la première, et nous donnât ainsi une route ainée pour la vallée d'Aoste Par conséquent, je propose et je demande le renvoi pur et simple de cette proposition à la Commission du budget.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Bes sia appoggiata.

(È appoggiata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BARBIER PER DICHIARARE REALE LA STRADA DA CHIVASSO AL GRAN SAN BERNARDO.

BARBIER. J'ai amplement développés hier les motifs de ma proposition, je n'y reviendrai point aujourd'hui. Je ne ferai qu'ajouter deux mots pour donner quelques motifs nouveaux, afin de démontrer toujours de plus en plus l'urgence de la prise en considération de mon projet.

On oppose l'ordre du jour de l'honorable général Bes à mon projet de loi actuel, tendant à faire déclarer royale la route qui va de Chivas au fort de Bard. Mais ce n'est pas ici le cas. La route est déclarée royale en vertu de la loi. Il ne s'agit donc ici que d'en faire l'application. Cette application appartient au pouvoir exécutif et non pas au pouvoir législatif.

L'article 2 de mon projet est purement relatif à un subside. Il ne met point l'ouverture de la route à la charge du Gouvernement. Il ne demande point qu'elle soit déclarée royale depuis le fort de Bard au Grand St-Bernard, il demande uniquement que le Gouvernement accorde pour cette route un subside de 600,000 livres. Hors de ce subside la route reste à la charge des provinces intéressées.

Quand même l'on voudrait renvoyer le 1er article de mon projet, tendant à faire déclarer royale la route de Chivas à Bard, à la Commission du budget, cela n'impliquerait nulle-

ment le renvoi de l'article 2me, vu qu'il n'a aucun rapport avec le premier.

On invoque une similitude entre le projet des MM. Polliotti et Valerio et le mien; mais cette similitude ne peut nullement s'établir entre eux. On dit que c'est à peu près la même chose. Quant à moi, je le répète, je ne vois point du tout comment on peut établir une similitude pareille.

Monsieur le général Bes propose encore le renvoi de ce projet à la Commission du budget, comme il l'a proposé pour l'autre, en disant qu'ils sont parfaitement identiques. Pour moi, je crois avoir suffisamment démontré la différence qui existe entre l'un et l'autre.

Le premier projet qui a été renvoyé à la Commission du budget avait pour but de demander que la route de Chivas au Grand St-Bernard fut déclarée royale. Celui dont il s'agit actuellement ne demande qu'un subside.

Du reste la question de subside ne peut pas offrir de difficultés, attendu qu'elle n'entre nullement dans la classification des routes. C'est un subside qui est bien minime en raison des besoins de la province d'Aoste.

Après ces observations je ne crois pas qu'on puisse renvoyer ma proposition à la Commission du budget.

DEMARIA. L'insistenza colla quale il deputato Barbier riproduce la proposta di cui si tratta dimostra che la medesima muove da bisogni reali, da bisogni i quali non si può indugiare a soddisfare per il lungo tempo che il deputato Bes accennava.

La proposta attuale del deputato Barbier, a parer mio, non deve incontrare gli ostacoli che incontrò la prima proposta.

Diffatti la metà della medesima è cosa di diritto, non essendo che un richiamo all'applicazione della legge. Ora niuno non vede che un richiamo all'applicazione, un richiamo all'esecuzione della legge, è cosa a cui si deve immediatamente provvedere senza che sia mestieri di ulteriore esame della Commissione.

Avendo pertanto il deputato Barbier fatto un richiamo all'applicazione d'una legge, la quale dichiari reale una strada che porta tutti i caratteri che la legge organica del 1817 assegna alle strade reali, quale è appunto quella che da Chivasso conduce al forte di Bard, non v'ha dubbio che questa proposta è d'immediata applicabilità, senza che vi sia d'uopo di ulteriore esame.

Quanto alla seconda parte della proposta, quella, vale a dire, che invoca un sussidio, si deve tener conto dell'analogia del caso presente, con quello in cui per un grande infortunio accaduto improvvisamente si ricorre al Parlamento nazionale od al Governo per un sussidio, il quale rimedia alle conseguenze di simile infortunio.

Ora per quanto sia di antica durata, per quanto sia di lento effetto l'ingente infortunio, dal quale è travagliata la valle di Aosta, è un infortunio al quale si deve necessariamente recare quei soccorsi che sono indicati come valenti a farlo cessare. Io non riprodurrò ora le ragioni per le quali credevo altra volta che a quest'infortunio si dovesse prontamente provvedere; ma considerata per conseguenza sotto questo aspetto la cosa, mi pare che la proposta del deputato Barbier si scosti da quelle analoghe che furono presentate in questa Camera, e che meriti perciò una considerazione eccezionale; per la quale pertanto io voto.

MICHELINI. Non imiterò il preopinante, il quale è entrato nel merito della discussione, ragionando dell'importanza della strada di cui si tratta. Io sono lungi dal disconoscere quest'importanza, ma dico pure che molte altre strade si potrebbero proporre, le quali non avrebbero minore importanza: se pertanto la Camera facesse un'eccezione per la proposizione di cui ora si tratta, prendendola in considerazione, mentre ha inviato le altre proposte al Ministero, la Camera commetterebbe un'ingiustizia.

Ad ogni modo limitandomi alla proposizione pregiudiziale, dirò che due sono le proposte Barbier: la prima è relativa alla strada da Chivasso al forte di Bard, che egli domanda sia dichiarata strada reale, e credo che la Camera riguardo a questa proposizione debba prendere quella stessa decisione che ha preso riguardo ad altre proposizioni di simile natura, vale a dire inviarla al Ministero, onde presenti un progetto di legge relativo a tutte le strade.

Quanto all'altra parte della proposizione, quella cioè che riguarda il sussidio, io non dissento che sia trasmessa alla Commissione del bilancio, al quale è già stata trasmessa la domanda dal signor Barbier per la classificazione di quella strada fra le reali.

QUAGLIA. Domanderei di parlare.

Io intendo votare per il rinvio della proposta al Ministero, previo però lo sviluppo pubblico onde dimostrarne l'utilità, la politica, l'umanità. Se alcuno di voi, o signori, avesse assistito alla leva della provincia d'Aosta, avrebbe veduto alcuni esseri viventi, non però pensanti, aventi le forme principali della razza umana, arrecati al Consiglio dentro cesti o corbe, quasi materie inerte, e come iscritti, giovani di 20 anni.

Ciascuno di voi a tal vista, come a quella di infiniti altri casi di tal genere, avrebbe detto: *egli è impossibile che il Governo resti indifferente a sì rivoltante spettacolo*, e non si creda in dovere di cercare di mitigare sì schifosa condizione, cotale abbrutimento di quei nostri concittadini e fratelli. Ma si dirà tosto: un sì gran male è senza rimedio; è una inevitabile conseguenza della natura di quei luoghi. Signori, io sono di parere contrario, e mi credo in dovere di esporvene le ragioni, tralasciando quelle ben più sapientemente di me espostevi dal deputato Demaria e dal proponente. Certamente il rimedio non può consistere nella sola strada proposta; ma la strada come mezzo potente di civilizzazione e di benessere ne sarà uno de' principali elementi.

Che questa degenerazione della razza umana possa cessare, lo dimostrano i fatti.

Principierò dal ricordare come questa degenerazione affliggesse gli abitanti del contiguo Valese, e come dopo la costruzione della strada del Sempione sia notevolmente scemata in un col crescere dell'attività del lavoro, del fisico benessere.

Se poi, o signori, consultiamo la storia, noi vi troviamo dimostrato che avanti l'èra cristiana quelle valli erano popolate da uomini belligeri e fortissimi, che gli storici romani chiamavano Salassi, che quei conquistatori non giunsero a soggiogare e a ridurre in provincia che dopo replicate e serie battaglie; che non ottenero quel risultato che verso il 143 prima di Cristo. Che per assicurarsi ivi il possesso e l'autorità stabilirono colonie e città, fra cui Ivrea e Aosta, e quella detta *Via Major*, che ora con simil nome diciamo *Courmayeur*, celebre per le sue acque.

I grandiosi avanzi della grandezza romana, tuttora in numero, esistenti in quei luoghi, ci dimostrano quanto dovesse essere popolata, ricca e civile quella colonia o provincia che ora non conta che circa 45 mila persone.

Ma d'onde, in quei tempi, quella floridezza? Io credo poterla assegnare in gran parte alla circostanza che per colà, e

per il Piccolo San Bernardo, passava la gran strada per le Gallie, chiamandosi allora quel monte *Mons Jovis*.

I Romani, infatti, poco o nulla frequentavano il Moncenisio, ma valicavano le Alpi per il Monginevro, o passavano per la via Emilia, che scendeva ad Albenga per recarsi nelle Spagne o nel mezzodì delle Gallie, e preferivano la valle d'Aosta per arrivare alla Gallia Superiore. Essi vi coltivarono o fecero coltivare tutte le miniere di ferro e d'oro che la natura disperse nei monti fra la Sesia e la Dora.

Nè crediate, o signori, che due mila anni fa il clima europeo fosse diverso dal presente. Le prove ne emergono da recenti memorie dell'Accademia delle scienze di Francia, su cui non ardisco insistere, meno forse in casi eccezionali.

Egli è dunque possibile di far sì che nella valle d'Aosta, evitando di troppo stabilirsi nelle parti proscritte dall'igiene, alligni di nuovo una razza robusta e svegliata, colla condizione che di nuovo vi spiri il soffio della civilizzazione, e vi domini la forza del progresso: e uno di questi mezzi è la strada commerciale colla Svizzera.

Militarmente parlando, la valle d'Aosta, con buone comunicazioni colla Savoia e colla Svizzera, potrebbe considerarsi come un gran ridotto, come un campo trincerato ove potrebbe raccogliersi e riordinarsi un esercito sconfitto nelle italiane pianure; e di là riprendere la riscossa, o ricevere soccorsi esteri.

Nel caso di guerra contro Francia, non si sarebbe in peggior condizione, vale a dire in posizione meno forte, e meno difendibile, che noi fummo dal 1792 al 1796. Anzi di là potressimo tuttora minacciare la nuova strada del Sempione, ben più strategica in favor di Francia.

La storia inoltre c'insegna come i gran capitani valicano i monti e superano i fiumi anche in mancanza di ponti o di strade.

Sotto l'aspetto industriale, un Governo solerte non deve trascurare quella provincia.

La valle d'Aosta è un emporio di materie preziose che sta sepolto sotto il peso dell'impotenza, dell'ignoranza.

Egli è indegno del tempo in cui viviamo il non far fruttare, o sì poco, quella rozza sì, ma abbondante e tutta speciale natura. Ad esempio, noi manchiamo quasi affatto di lane per le nostre manifatture: ci lamentiamo della cattiva qualità delle bovine delle nostre pianure e colline, noi invidiamo ai vicini i loro ottimi prodotti in pelli, capi e abbondanti alimenti animali, che i nostri poveri villani non hanno che raramente, e rimane, se non incolto, quasi inerte, questo vasto spazio così propizio a soddisfare a questi nostri bisogni.

Noi ci serviamo di ferro estero, di carbone estero, di minerali esteri, e intanto molte delle antiche e ricche cave di minerali della nostra valle sono quasi inoperose. Le officine vi lavorano ferro e ghisa che vi si porta a gran spesa dall'estero.

Una ricca miniera d'oro, quella d'Ollemond, manca di mezzi per lavorare, e rimane chiusa.

Economicamente parlando, io credo che quella strada potrebbe eseguirsi anche per conto e concessione di impresari, mediante un moderato dazio da imporsi per breve tempo sulle materie commerciali.

Signori, se uno straniero viaggiatore che ha percorso le tanto decantate romantiche valli della Svizzera, si fa quindi a visitare la nostra men celebrata valle d'Aosta, non può che ammirare la magnificenza e la vaghezza di quella natura, e le rimanenti memorie del classico passato: egli è obbligato a confessare che quella valle è per nulla inferiore in bellezza ed importanza naturale alle altre più rinomate.

Ma egli dimanda ad un tempo a sè stesso: perchè nelle svizzere o tirolesi valli la popolazione è sì svelta e ben conformata..... e in questa valle tanta corruzione della fisica ed intellettuale umanità? Perchè qui e non in quelle, sì assoluta, sì avvilita, sì grande miseria?

Come rispondere pienamente a quella giusta interpellanza?

Io dunque conchiudo potersi asserire falso il credere impossibile il migliorare notevolmente lo stato fisico e razionale della popolazione d'Aosta. Doversi per conseguenza promuovere questo progresso con ogni mezzo, fra cui la strada col Valese.

Ma io credo che il potere esecutivo sia solo nel caso di ben studiare progetti di opere materiali quali sono quelli di strade; che lui solo ha documenti, e materiali, e uomini per ciò; che lui solo può elaborare gli studi che conducono ad una legge, e quindi ad un fatto utile e grande.

Io quindi credo che essendo proclamata qui fra voi la simpatia del paese per la povera popolazione d'Aosta, dimostrata la ragionevolezza della proposta, la giustizia, la possibilità dell'opera, il Governo non mancherà di cercar tutti i mezzi di secondare questi sentimenti e questi voti, e che anche mandandone l'esame al Ministero saprà distinguerla da tutte le altre.

Io quindi voterò per il rinvio al Ministero de' lavori pubblici.

COMMISSARI REGI PER SOSTENERE LA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DEGLI ESTERI E LA LEGGE SULLA RIFORMA POSTALE.

D'AZEGLIO, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola per una comunicazione alla Camera di due nomine di commissari.

S. M. ha nominato il conte Nomis di Pollone a regio commissario per sostenere in questa Camera la discussione del bilancio degli esteri nella parte che riguarda le regie poste, e rivocandolo, dietro sua domanda, dall'incarico di regio commissario per sostenere la discussione della legge recentemente presentata sulla riforma postale, nominò in sua vece il cavaliere Despine.

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro delle date comunicazioni.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA PROPOSTA DEL DEPUTATO BARBIER.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Riva.

RIVA. Sarò brevissimo nell'aggiungere alcune osservazioni a quelle dei preopinanti in appoggio della domanda del signor Barbier, limitata però a che egli domandi un sussidio in genere di lire 600,000 da destinarsi all'apertura di quella strada, senza applicazione piuttosto al bilancio del 1850 che a quelli ulteriori. Io dirò solo che ella è tanto e sì grandemente sentita la necessità dell'apertura di quella strada che or non sono molti anni quei terrieri si sarebbero accinti con gravissimi dispendi ed inauditi sacrifizi ad aprirla a loro spese totali, e tanto fecero e si aggirarono che sulla tratta di 24,000 metri, di quanti consta la totale strada da Aosta al Gran San Bernardo, ne avrebbero eseguito, senza la concorrenza del

Governo, pel tratto di 18,000, cioè dei tre quarti. Ma ho detto male senza l'intervento del Governo, perchè il Governo interveniva, ma solamente per inibire il proseguimento di quei lavori e per isloggiarvi quegl'impiegati che avevano quell'intrapresa favoreggiata. Ma io parlo di tempi nei quali l'idea dominante di un'impresa qualunque appo di noi non era pur troppo sempre quella dell'interesse generale dello Stato, ma bensì ben soventi quella di concentrare il commercio nella capitale, o quella ben più turpe di servire ignobilmente all'interesse ed alle esigenze dello straniero.

Un ulteriore tentativo per parte di quei terrieri sarebbe ora cosa impossibile; lo Statuto ha chiamata la valle di Aosta al pagamento dei tributi, tali quali si pagano dagli altri regnicoli, sono cessati, o stanno per cessare interamente le esenzioni delle quali godeva quella valle; e quelle esenzioni, o signori, non erano la conseguenza di un odioso privilegio, ma avevano per fondamento la miseria di quelle popolazioni, miseria che sta per accrescersi a dismisura, semprechè il Governo non intervenendo a favore di quelle popolazioni non ristabilisca per essi quell'equilibrio che è pure la legge del mondo materiale.

Ciascuno sa, e pare che il Governo stesso ne sia oramai persuaso, di quanta utilità sia sotto l'aspetto, se non altro, strategico, l'apertura del Piccolo San Bernardo; tosto o tardi bisognerà addivenirvi; ma le popolazioni e le provincie interessate non potranno giammai concorrere in quella ingente spesa sintantochè per l'apertura del Gran San Bernardo non ne sia ravvivato il commercio ed accresciuta la ricchezza.

Il bilancio stradale della divisione amministrativa d'Ivrea presenta una spesa pel riattamento delle strade provinciali di un milione e quattrocento mila franchi; ben lungi poi dal potervi sopperire essa ha un debito di pressochè mezzo milione.

Vede adunque la Camera come mai possa quella divisione sopperire alle spese dell'apertura del Piccolo San Bernardo ed a quelle sue interne senza il concorso del Governo all'apertura di questa strada.

A queste ragioni di convenienza locale si aggiungono ragioni di convenienza generale dello Stato; altro meglio di quanto io potrei fare ha già svolto queste ragioni, io indicherò solamente l'interesse della vicina Svizzera che da lungo tempo reclama presso il nostro Governo l'apertura di questa strada.

Io ho invocato l'interesse della Svizzera perchè penso che al cospetto di una nazione generosa e libera tutti i popoli devono essere fratelli, e se loro conceder dobbiamo ciò che ad essi giova e non nuoce a noi, tanto più concedere lo dovremo quando all'interesse loro si aggiunge il nostro.

Io penso perciò che la Camera potrebbe senz'altro prendere in considerazione la proposta del deputato Barbier per quanto riguarda la concessione di un sussidio, il quale, o signori, è poco più che la metà del reddito netto che ogni anno, dal 1814 in poi, la divisione amministrativa d'Ivrea versò nella cassa pubblica senza che ne sia risortito un obolo in pro della medesima.

In tutta la sua estensione che non è poi tanto poca, non esiste nè un tronco di strada reale, nè un edificio, nè uno stabilimento qualunque che non ricordi, direi, la munificenza del Governo a pro di essa, che non rammenti che il medesimo ha osservato a suo riguardo quella giustizia distributiva che è pure la prerogativa di ogni ben ordinato Governo.

CARQUET. Les paroles prononcées tout à l'heure par l'honorable préopinant rappelent, à mon regret, l'incident déjà une fois soulevé, relativement à la préférence à accorder à l'une ou à l'autre des routes du Grand ou du Petit St-Bernard. La vallée d'Aoste est également intéressée à l'exécution des deux entreprises; mais quand pour décider votre choix l'on parle des intérêts de la Suisse je dois en même temps vous signaler ceux de la Savoie. (*Rumori*) Ne murmurez pas, messieurs, il y a un moment vous entendiez avec bienveillance invoquer les intérêts d'une nation amie, il est vrai, mais étrangère, permettez que j'invoque ceux d'une population qui fait partie des États. A cet égard je dis et je répète que les sacrifices à nous imposer doivent être appliqués au profit des nationaux plutôt que de l'étranger. Le rapprochement, messieurs, n'est pas purement hypothétique et imaginaire; car dans la circonstance actuelle il est bien certain que l'État devra fournir un subside, subside faible et limité quant à la somme et quant à la durée. Si donc les secours du Gouvernement applicables à cette partie des États sont insuffisants pour les deux entreprises, la question de choix s'élève d'elle-même et il faut bien que je l'aborde quand elle a été nettement posée par le préopinant.

Considéré sous le rapport du commerce particulier des provinces traversées par la route, l'intérêt de la vallée d'Aoste est le même; mais il ne saurait l'être pour la Savoie dont plusieurs provinces peuvent acquérir ou perdre des avantages majeurs suivant la direction de la route nouvelle.

Sous le rapport du commerce international et de transit la route du Grand St-Bernard pourrait avoir une utilité particulière, utilité que partagerait cependant la route du Petit St-Bernard; mais en accordant sous ce rapport plus que je ne voudrais le faire, il resterait vrai que cette utilité supérieure serait éminemment temporaire. En effet, quand les grandes lignes de chemin de fer seront établies, quand surtout celle déstinée à relier le Piemont aux pays au-delà des Alpes par la Savoie pourront être mises en exploitation, il est bien certain que le commerce de la Suisse et de Genève où aboutira un tronçon du réseau se fera par cette voie perfectionnée. Si elle est d'un parcours plus long, elle n'en sera pas moins d'un trajet plus court et moins dispendieux. Alors la comparaison serait réduite à ceci: utilité de la vallée d'Aoste et du Valais, utilité de la vallée d'Aoste et de la Savoie.

J'appui donc le renvoi proposé du projet de loi de l'honorable M. Barbier, et je demande ce renvoi avec d'autant plus de fondement que la question se complique d'un intérêt militaire. J'ai entendu dire à cet égard, par des personnes compétentes, que le point stratégique par une défense du versant occidental de nos Alpes était sur le plateau des Bauges, que ce point pouvait être utilement défendu, tant que le corps chargé de sa défense avait une retraite assurée pour lui et pour son matériel par le Petit St-Bernard; mais qu'il y aurait imprudence à résister, si par quelques heures de marche on pouvait lui couper sa seule retraite par la vallée de l'Arc. Ajoutez qu'une invasion rendue facile par le Grand St-Bernard forcerait immédiatement à l'évacuation de la Savoie.

C'est à ces motifs stratégiques, plus, peut-être, qu'à ceux purement commerciaux, ou de légitime satisfaction aux vœux des populations, qu'a cédé le Gouvernement de l'ancien régime, quand il avait résolu et presque mis la main à l'œuvre de la route du Petit St-Bernard. Quant aux populations intéressées, elles ont si bien compris leur avantage que sans se faire illusion sur la grandeur des sacrifices, mais comptant aussi sur les secours intelligents du Gouvernement elles n'ont pas hésité à voter dès plusieurs années des sommes déjà considérables destinées à cette œuvre d'utilité publique.

BARBIER. L'honorable M. Carquet reconnaît parfaitement l'utilité de la route du Grand St-Bernard. Quant à moi je suis bien loin de m'opposer à l'ouverture de celle du Petit St-Bernard. Seulement j'ai dit que celle du Grand est plus importante. Du reste je n'ai que deux observations à faire. Au mois de septembre 1849 M. le ministre des travaux publics a reconnu que la route de Chivas à Bard est royale de droit. L'actuel ministre des travaux publics a également reconnu que mon projet mérite d'être pris en considération.

CARQUET. Si j'insiste, messieurs, ce n'est pas qu'à mon avis il y ait antagonisme entre les populations des deux vallées de la Doire et de l'Isère, rivalité entre leurs intérêts respectifs. Pour moi, l'un des représentants de la Savoie, je voudrais que la vallée d'Aoste et le Piémont fussent sillonnés de routes nouvelles et reliés, par des voies de communications multiples et faciles, avec la Suisse, la France et les autres parties de l'Italie. Mais dès que la question se présente sous l'aspect d'un choix à faire, il faut bien que je préfère la direction par la Savoie et les intérêts de ce pays à la direction par la Suisse et aux intérêts de la Suisse; surtout quand ceux de la vallée d'Aoste sont, ainsi que je le crois, à peu près égaux de part et d'autre. Car je n'admets pas que sous le rapport commercial les communications avec le Valais soient préférables à celles avec la Savoie. Or la question se présente précisément sous cet aspect de choix et de priorité, parce que soit les fonds de l'État soit ceux des provinces, qui pourraient être détournés de leur destination primitive sont insuffisants pour les deux ouvertures de route.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Michelini riguarderebbe la prima parte della proposizione del deputato Barbier, quella cioè che tende a far dichiarare reale la strada che da Chivasso va al forte di Bard.

Egli poi si riunirebbe alla proposizione del deputato Bes, la quale è pel rinvio della proposta alla Commissione del bilancio, per quanto riguarda la seconda parte della proposta, cioè al sussidio di 600,000 franchi alla provincia di Aosta per l'apertura della strada che da St-Rhémy tende all'ospizio del Gran San Bernardo. Porrò quindi ai voti l'ordine del giorno Michelini che si riferisce alla prima parte della proposta Barbier, concepito in questi termini:

« La Camera in conformità dei precedenti ordini del giorno delibera siano mandate al Ministero unitamente alla proposizione di legge del deputato Barbier tutte quelle che saranno presentate alla Camera relative a strade, e la cui lettura sarà stata approvata dagli uffizi e passa all'ordine del giorno. »

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'altro ordine del giorno, quello cioè del deputato Bes, che la Camera rinvii la proposta di legge relativa all'articolo 2 alla Commissione del bilancio.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO JACQUEMOUD ANTONIO AL MINISTRO DELL'INTERNO SOPRA L'ANNULLAMENTO FATTO DALL'INTENDENTE GENERALE DI ANNECY DELLA NOMINA DI UN SEGRETARIO COMUNALE.

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine del giorno, seguono le interpellanze del signor Jacquemoud al ministro dell'interno.

JACQUEMOUD ANTONIO. J'ai une interpellation à adresser à M. le ministre de l'intérieur. J'en exposerai sommairement le sujet, et je prierai ensuite M. Galvagno de fixer le jour où il pourra me donner des explications. Il s'agit d'un fait d'envahissement des franchises communales par l'autorité exécutive. L'affaire, à mon sens, présente assez de gravité, comme on pourra en juger. Le Conseil communal de Talloires, division administrative d'Annecy, réuni en séance extraordinaire par ordonnance de M. l'intendant général, nomma, le 4 avril passé, un secrétaire en la personne de M. Jean-Claude Mugnier-Gerand, notaire de résidence à Faverges. La nomination fut faite avec les formalités voulues par la loi. Le lendemain même, 5 avril, M. l'intendant annula l'élection du secrétaire sans motif qu'on sache. Il y a plus: M. Mugnier-Gerand fut de nouveau élu secrétaire à trois reprises consécutives, et trois fois M. l'intendant général cassa la nomination et nomma d'office un autre secrétaire, que le Conseil communal de Talloires, usant de son droit, refusa de reconnaître. De là un grave conflit entre la commune et l'intendance. Les signes de surprise que je remarque en ce moment même sur la personne de M. le ministre de l'intérieur m'indiquent et me prouvent suffisamment qu'il est étranger à l'acte dont il s'agit; ses gestes significatifs me disent même qu'il n'a aucune connaissance du fait. Je constate cela avec satisfaction. Le Ministère serait donc resté en dehors de cette affaire d'empiètement au préjudice de la commune. Le conflit donc il est ici question a porté le désordre dans l'administration communale et le trouble dans la localité.

Si M. le ministre n'a pas d'observation contraire à faire, je demanderai que le jour de sa réponse soit fixé à mercredi prochain. Il aurait ainsi un temps suffisant pour prendre des renseignements auprès de l'intendance générale d'Annecy.

GALVAGNO, *ministro dell'interno*. Je ferai observer à M. le député Jacquemoud qu'il pourrait bien arriver que le Ministère ne fût point encore informé à cet égard. Alors il aurait besoin d'avoir des informations de l'intendant général d'Annecy. M. le député pourrait-il me dire si la commune a fait parvenir des réclamations au Ministère?

JACQUEMOUD ANTONIO. Je ne sais pas si la commune de Talloires a adressé des réclamations au Ministère; je pencherais plutôt à croire qu'elle n'en a rien fait.

Il eut fallu que ses réclamations suivissent la filière administrative accoutumée, et que par conséquent ses plaintes fussent hiérarchiquement transmises à M. l'intendant général. Les faits sont tels qu'ils ne permettent pas de faire cette supposition.

GALVAGNO, *ministro dell'interno*. Dès lors vous voyez que le jour de ma réponse ne peut pas être fixé à mercredi. Je n'aurais pas le temps suffisant pour écrire à l'intendant général et en avoir une réponse qui m'éclairât. Je m'informerai et je vous dirai tout prochainement à quel jour nous pourrons fixer le moment des explications.

JACQUEMOUD ANTONIO. C'est bien, M. le ministre, j'y consents volontiers.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta le relazioni di petizioni che sopravanzarono nella tornata di sabbato.

FARINA PAOLO, *relatore*. Colla petizione 1325 Filippo Carretto, sotto-segretario del magistrato d'appello di Nizza; colla petizione 1347 V. Baudoin, sotto-segretario del magistrato d'appello di Nizza; colla petizione 1316 tre sostituiti segretari dei giudici di mandamento di questa capitale; colla petizione 1431 cinque sostituiti segretari del tri-

bunale di prima cognizione di Pinerolo; colla petizione 1373 due sostituiti segretari del giudice di mandamento di Savona; colla petizione 1342 fra sostituiti segretari e scrivani del tribunale di Voghera; colla petizione 1348 tre sostituiti segretari del tribunale di prefettura di Novara muovono osservazioni e lagnanze contro il progetto di legge presentato durante l'ultima Legislatura dal signor guardasigilli, e ne invocano in varie parti la riforma.

La Commissione, senza intendere di appoggiare tutti i reclami che in tali petizioni si fanno, pure in ciascuna di esse trovando qualche osservazione degna di rimarco, vi propone l'invio di tali petizioni al signor ministro di grazia e giustizia perchè vi abbia l'opportuno riguardo nella presentazione del nuovo progetto di legge in proposito, ed il deposito negli archivi per avere gli opportuni schiarimenti in occasione della discussione del progetto medesimo.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1952 Luigi Sordo lamenta che i segretari dei giudici siano male retribuiti, dice i giudici amministrare talvolta la giustizia a capriccio, chiede discreto stipendio pei segretari risponsabili dei registri con alcuni diritti di copia, lasciando ancora qualche diritto ai giudici per animarli a lavorare, lagnandosi inoltre che tocchi ai segretari sopportare le spese d'ufficio.

La Commissione, ravvisando degne di considerazione la maggior parte delle cose esposte dal Sordo, vi propone l'invio al Ministero ed il deposito negli archivi della Camera per avervi l'opportuno riguardo in occasione della legge sulla riorganizzazione delle segreterie giudiziarie.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1445 gli attuari presso il magistrato di appello di Genova lagnandosi che nel progetto di legge sulla riorganizzazione delle segreterie fossero soppressi i posti di attuaro con accordare una corrisponsione di 1000 o di 800 lire pel tempo che dovranno rimanere senza impiego a seconda degli anni di servizio a coloro che li coprivano, ed ammettendoli a concorrere nelle segreterie dei tribunali e delle giudicature di mandamento, osservano che il posto che coprivano rendeva loro tre mila lire all'anno, mentre quelli ai quali verrebbero ammessi a concorrere non rendono che mille duecento lire; conchiudono che si statuisca per legge:

1° Che nei casi di vacanza di segreterie, di tribunali, di prefettura e di giudicature di prima classe sianvi gli attuari ammessi preferibilmente, come pure ad altri impieghi amministrativi;

2° Che nel mentre dovranno rimanere in aspettativa loro verrà corrisposta l'indennità almeno di lire 2000 annue, somma che forma attualmente i due terzi del loro annuo guadagno.

La Commissione, credendo che i reclami dei petenti sieno degni di considerazione specialmente quelli relativi alla preferenza da accordare loro nei concorsi alle segreterie delle giudicature di prima classe e dei tribunali di prefettura, vi propone l'invio al signor ministro di grazia e giustizia ed il deposito negli archivi per avervi l'opportuno riguardo in occasione della legge sulla riorganizzazione delle segreterie ed uffizi giudiziari.

(La Camera approva)

Colla petizione 1338 il notaio Paolo Quaglia, vice-giudice, e colla petizione 1778 Francesco Antonio Massimini chiedono che venga dichiarato inesercibile il notariato dai segretari dei giudici di mandamento.

Le ragioni addotte specialmente nella petizione 1338 sembrando degne di molto riguardo, specialmente per i mandamenti rurali, la Commissione vi propone l'invio al ministro di grazia e giustizia ed il deposito negli archivi della Camera per avervi l'opportuno riguardo all'occasione della legge sulla organizzazione delle segreterie giudiziarie.

(La Camera approva.)

(Soldati di giustizia.)

FARINA PAOLO, *relatore*. Colle petizioni 1226 e 1227 Giovanni Negro, colla petizione 1237 Gustavo D'Andrea, colla petizione 2080 Antonio Giacomotta, soldati di giustizia, e colla petizione 2142 Giuseppe Lanza, custode delle carceri correzionali, lamentano essere i soldati di giustizia, non ostante la necessità delle loro funzioni e l'influenza che esercitano sul morale dei carcerati, esposti a continue umiliazioni non solo per effetto di popolari pregiudizi, ma eziandio a motivo d'ingiuste esclusioni per parte del potere, fra le quali rimarcano quella della leva ultimamente seguìta, nella quale non fu compreso verun soldato di giustizia, come altresì l'assoggettamento loro a funzioni pubblicamente odiose, quali l'assistenza alla berlina, le abusive traduzioni da un carcere all'altro dei detenuti, ecc., chiedono di venire fatti oggetto di una nuova organizzazione, che, cambiandone il nome e le apparenze esteriori, e facendo cessare l'effetto delle leggi di loro esclusione ed esimendoli da altre abbiette funzioni rendessero meno grave ed odiata la loro condizione.

La Commissione, considerando che non conviene che la legge urti di fronte i popolari pregiudizi, parve dover sue tendere con ogni modo indiretto a correggerli ed a svellerli, vi propone l'invio di questa petizione al signor ministro di grazia e giustizia acciò veda, o con appositi regolamenti o con opportuna proposizione di legge, ove sia il caso di migliorare la sorte di questi disgraziati.

BUNICO. Io aderisco alle conclusioni della Commissione, ma non saprei aderire ai motivi da essa addotti, cioè che quantunque non sia facile divellere i pregiudizi popolari col mezzo di una legge, sia ciò nullameno sempre ben fatto di trasmettere le riferite petizioni dei soldati di giustizia al ministro di grazia e giustizia perchè provveda alla loro sorte con una legge. Io credo che il disposto dell'articolo 24 dello Statuto sia ben lungi dall'essere un pregiudizio popolare. Infatti esso porta che tutti i regnicoli, qualunque sia il loro grado, sono uguali dinanzi alla legge, e che tutti godono egualmente dei diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche sì civili che militari, salve le sole eccezioni determinate dalla legge.

Ond'è che per mio conto io approvo il rinvio di tutte queste petizioni al ministro di grazia e giustizia affinchè esso provveda alla loro sorte con una legge che particolarmente spieghi a favor loro il disposto del già citato articolo 24 dello Statuto.

SICCARDI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non mi oppongo al rinvio della petizione di cui si tratta al mio dicastero, ma nell'attuale condizione delle cose lo crederei inutile, perchè ho già in pronto un progetto di legge che avrò l'onore di rassegnare al Parlamento precisamente per questo oggetto.

FARINA P., *relatore*. Io credo che non ci siamo ben intesi col deputato Bunico. La Commissione non ha conchiuso che non si dovesse fare nulla sul proposito, ma ha detto che non conviene urtare di fronte i pregiudizi, ma prendere tutte le misure necessarie per svellerli; conseguentemente la con-

clusione è d'invitare il signor ministro di grazia e giustizia, o con un regolamento, se crede di poterlo fare, o con apposita legge, a provvedere sulla sorte di questi individui.

Credo pertanto che sia perfettamente nel senso di quanto diceva l'onorevole deputato Bunico che la Commissione ha conchiuso.

PRESIDENTE. Porrò ai voti le conclusioni della Commissione che sono per il rinvio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

(Violazione del segreto delle lettere.)

GIANONE, *relatore*. Petizione 1168. Carlo Delvecchi, di Genova, allegando che il segreto delle lettere è violato dal Governo, e adducendo in prova di ciò la propria testimonianza e la notorietà della cosa, chiede che si provvegga a far cessare simile abuso.

La Commissione, a cui non consta di siffatta notorietà e che non crede di poter sufficientemente deferire alle allegazioni del petente per credere la cosa giustificata in fatto, vi propone l'ordine del giorno.

VALERIO L. Io chiedo che la petizione di cui udimmo testè la relazione sia rimandata al signor ministro dell'interno ed al signor ministro degli esteri, dal cui dicastero dipende l'amministrazione delle poste; non sarà volontà del Governo, amo di crederlo, ma certo gravi abusi corsero e corrono nell'amministrazione delle poste. Io stesso posso accennare dei fatti accaduti a me assai gravi; io ho certezza che molti stampati spediti a me, che sono deputato della nazione ed ho quindi il diritto di conoscere quanto si pubblica per poter portare delle cose del mio paese quel criterio che è necessario, io ho certezza che molti stampati che mi sono diretti vengono ritenuti all'amministrazione delle poste. Per conseguenza io credo che rimandando la petizione di cui si tratta al ministro da cui dipende l'amministrazione delle poste, si porrà il Ministero in condizione di vedere se vi siano abusi di porvi riparo. Se non vi sono abusi, un colpo d'occhio dato dal Ministero su quell'importante amministrazione non potrà a meno di tornarle utile. L'intervento personale dei capi risponsabili è giovevole sempre.

GALVAGNO, *ministro dell'interno*. Io credo dover mio in quest'occasione di assicurare la Camera che il Ministero fu sempre alieno dal pensiero di violare menomamente il segreto delle lettere. Dunque nella mia risposta non farò alcun caso di tale appunto a cui certamente non risponderei, come già non ho risposto altre volte a simili interpellanze. Degli abusi ve ne sono stati e ve ne saranno ancora, io non lo nego; e ciò che è accaduto al deputato Valerio è anche accaduto al ministro Galvagno, il quale portò egli pure delle lagnanze, perchè alcune lettere fossero state in ritardo ed altre fossero mancate. Dunque il direttore generale a questo riguardo è già stato messo in avvertenza.

Tuttavia se si vuol mandare il ricorso al Ministero perchè sorvegli a questo riguardo, mi farò un dovere di presentarlo anche al ministro degli esteri acciò ponga in avvertenza il direttore generale delle poste, al quale però non si può negare la massima sollecitudine su quanto riguarda quel ramo.

GIANONE, *relatore*. Se la petizione avesse accennato ad una cattiva amministrazione con qualche genere di giustificazione, sicuramente la Commissione si sarebbe fatto carico di rimandarla a chi di dovere; ma siccome accennava ad una specialità, alla violazione cioè del secreto delle lettere, e siccome non giustificava in nessun modo questa sua accusa, non parve alla Commissione di mandare al Ministero una petizione che parlava di una cosa, perchè il Ministero la applicasse a cose di cui non si parlava nella petizione stessa. In questo senso io mantengo le conclusioni della Commissione.

JACQUEMOUD ANTONIO. Le sujet de la pétition présente est loin d'être à négliger. Je m'opposerai à l'ordre du jour proposé par la Commission, et je demanderai avec insistance que la pétition soit prise en considération pour être transmise avec une spéciale recommandation à M. le ministre des affaires étrangères, dans la dépendance duquel est placée la direction des postes. Profondément convaincu de la nécessité de sauvegarder d'une manière inviolable les confidences de famille, les secret du foyer domestique, et cela dans le pur intérêt de la morale et sans distinction aucune de partis et d'opinions politiques, j'adressai l'an passé une interpellation au Ministère du 16 décembre, sur la violation du sceau des lettres et surtout sur des mesures prises pour l'interception des missives particulières. Les ministres d'alors me répondirent, chacun personnellement, sur leur honneur, qu'ils n'avaient donné aucune disposition de ce genre et qu'ils étaient étrangers à tout acte d'interception des lettres qui aurait pu être commis. Je n'hésitai pas à ajouter foi entière à leur déclaration. Mais des faits positifs étaient à ma connaissance; j'invitai donc les ministres de surveiller et de faire de sévères et minutieuses recherches à l'effet de tranquilliser l'opinion publique justement alarmée. Comme alors, j'ajouterai foi à la déclaration du ministre de l'intérieur. Mais en même temps je l'engagerai vivement à exercer la plus active surveillance, et à faire des perquisitions en tous sens, pour s'assurer si quelque agence occulte, que les Anglais appellent *le noir office*, ne met pas une main violatrice sur le secret des familles.

Je l'inviterai en même temps à donner tout le soin possible à la régularité stricte du service postal. Certains bruits de lettres arrêtées et de lettres occultement décachetées recommencent à circuler dans le monde.

J'insisterai donc pour la transmission de la note du pétitionnaire au ministre des affaires étrangères.

VALERIO L. Il signor relatore respingendo il rinvio da me proposto e propugnando l'ordine del giorno ha detto che la Commissione non trovando prove in appoggio dell'asserzione del petente credeva non doversi tener conto della petizione. Io invece ne credo utile la trasmissione al signor ministro, perchè penso che egli potrà chiamare a sè quel cittadino che ha presentato la petizione e venir forse da esso posto sulle traccie onde scoprire cosa, la quale è troppo grave perchè il Ministero non desideri di conoscere sovra di essa la verità, tutta la verità.

L'onorevole deputato Jacquemoud ha affermato essere egli certissimo che pel passato il segreto delle lettere veniva costantemente violato, e non conoscere se oggi ancora sotto il regime costituzionale esista così grave abuso della pubblica fiducia. Il solo dubbio in cosa di tanto momento è grave e pericoloso.

Questo dubbio è egli senza fondamento? Io non voglio contrastare la sincerità della dichiarazione ministeriale, ma se non è cotraddetta la violazione del segreto delle lettere pel passato, non potrebbe egli accadere che le stesse persone le quali praticavano nel passato così bella opera la praticassero ancora adesso, non per ordine ed in favore dei ministri (*Movimento*) presenti, ma anche contro di essi ed in profitto dei ministri venturi e sperati? (*Ilarità*) Chi non sa che esisteva nel passato, e forse esiste tuttavia nel presente, un potere

occulto, le di cui fila segrete furono e forse sono tuttora sparse in tutte le amministrazioni? (*Risa e segni d'approvazione*)

Da esse si guardino i signori ministri. Io credo dunque che la chiesta trasmissione possa tornare utile non solo all'universale, ma anche all'attuale Ministero, al quale raccomando quella petizione con tutte le mie forze.

GALVAGNO, *ministro per l'interno*. Quando il deputato Valerio ammetta che quest'inconveniente può succedere e in un senso e in un altro io sono perfettamente d'accordo con lui.

GIANONE, *relatore*. Se la Camera crede, dietro le allegazioni di alcuni deputati che hanno appoggiata la cosa lamentata dal petente, di dar maggior peso alla nuda osservazione del petente stesso, allora la Commissione delle petizioni si troverebbe nella circostanza in cui si trova quando vi ha un fatto importante giustificato, o semi-giustificato: ella in tal caso ne seconda lo sviluppo, e ne promuove gli schiarimenti. Adunque in questo senso io non mi opporrei alla proposizione testè fatta del rinvio della petizione al Ministero.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte: prima le conclusioni della Commissione che erano per l'ordine del giorno; in secondo luogo vi è la proposta del deputato Valerio pel rinvio di questa petizione al ministro degli esteri.

Vedrò prima di tutto se la proposta Valerio è appoggiata.

(È appoggiata.)

Porrò ai voti le conclusioni della Commissione.

(Non sono approvate.)

Pongo ora ai voti la proposta del deputato Valerio.

(È approvata.)

Petizione 1192. Giuseppe Rossi, di Torino, esponendo come il prestito volontario del 23 marzo 1848 sia il più benemerito fra tutti i prestiti, e sia ciò nullameno il più maltrattato, chiede che ne venga prontamente eseguito il rimborso cogli interessi fino all'epoca dell'effettivo pagamento.

La Commissione, ritenute le dichiarazioni ripetutamente fatte dal signor ministro delle finanze ed in questa e nell'altra Camera, in senso precisamente favorevole alla domanda del petente, alle quali dichiarazioni altronde già sarebbesi cominciato a dar esecuzione mercè i provvedimenti presi in occasione dell'intrapresa alienazione di una parte della rendita, di cui nella legge del 1° febbraio corrente, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

GIANONE, *relatore*. Petizioni 1166 e 1171. Molti individui del comune di Comarco, mandamento di Cicagna, colla prima, e il prete Pietro Pinza colla seconda di queste petizioni, propongono varie modificazioni alla legge attualmente in vigore sull'amministrazione comunale.

Chieggono in sostanza l'abolizione delle cariche di delegati mandamentali e di guardaboschi, e l'annullamento delle carceri di mandamento; cose tutte che si dicono dannose od inutili, e di puro dispendio al comune. Chieggono il voto universale nella nomina dei consiglieri comunali, sotto poche eccezioni che ivi accennano; propongono alcune clausole nella formazione delle liste elettorali; propongono un diverso modo di nomina nell'elezione del sindaco, e suggeriscono qualche eccezione particolare in favore dei parrochi, relativamente alle deliberazioni dei Consigli comunali nelle materie concernenti la morale ed il culto.

La Commissione, ritenuto che fra le molte modificazioni proposte, e le considerazioni a cui vennero queste appoggiate, alcune ve ne sono che potrebbero quanto meno giovare a segnalare qualche difetto a cui riparare nell'occasione della riforma a cui si sarà per procedere fra non molto, come si spera, circa la legge in quistione, vi propone il rinvio delle petizioni medesime tanto al Ministero degli interni, che agli archivi della Camera, per avervi, a tempo opportuno, i dovuti riguardi.

(La Camera approva.)

Varie voci. Non siamo più in numero.

PRESIDENTE. Non essendo ancora le cinque resta un po' singolare che la seduta sia sciolta a quest'ora, dopo che ha principiato solo alle ore due.

Voci. Appello nominale!

FARA-FORNI. Pregherei l'onorevole signor presidente di far procedere all'appello nominale, onde conoscere quanti e quali sieno i deputati mancanti.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale.

(*Da questo risultano assenti i seguenti deputati*):

Arnulfo — Barbavara — Barbier — Bertolini — Bolmida — Bona — Borella — Botta — Brofferio — Buffa — Buraggi — Cambieri — Campana — Castelli — Cavour — Chapperon — Cornero — Correnti — Corsi — Cuneo — D'Aviernoz — D'Azeglio — Deblonay — Delcarretto — Demartinel — Derossi di Santa Rosa Pietro — Despine — Destefanis — De Villette — Fiorito — Fois — Garda — Gerbino — Ghiglini — Gianoglio — Incisa — Iosti — Malan — Mameli — Menabrea — Mezzena — Moffa di Lisio — Mongellaz — Oliveri professore — Paleocapa — Pallieri — Palluel — Pescatore — Petitti — Peyrone — Rattazzi — Ravina — Regis — Ricci Giuseppe — Ricotti — Rulfi — Sanguinetti — Sauli Francesco — Serpi — Simonetta — Siotto-Pintor — Solaroli — Spano Antonio — Spano Gio. Battista — Tuveri.

PRESIDENTE. Siccome sarebbe scarsa la materia da portare nell'ordine del giorno di domani, attesochè la legge sul conto amministrativo del 1847 è stata sospesa, e che per altra parte alcune delle Commissioni mi fecero avvertire che probabilmente non avrebbero relazioni in pronto per domani, così io proporrei di portar la seduta a dopo domani.

Voci. Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di dopo domani:

1° Verificazioni di poteri;

2° Relazioni di Commissioni, se ve ne saranno in pronto;

3° Interpellanze del deputato Brofferio al ministro di grazia e giustizia sovra alcuni scritti di vescovi.